

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Il decreto Rilancio cancella saldo e acconto IRAP di giugno - pag. 2
- Decreto Rilancio: accertamenti a struttura bifasica tra vecchi e nuovi termini di decadenza - pag. 3
- Come gestire l'incognita IVA nel post-Covid - pag. 5
- Adempimento collaborativo: chi sono i contribuenti ammessi al regime - pag. 8
- Aperture partite Iva in riduzione del 19,7% nei primi tre mesi del 2020 - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Il "Ri-lancio"... RI-modifica gli ammortizzatori sociali - pag. 12
- Natali, Fondoprofessioni: verso un radicale cambio di paradigma nella formazione continua - pag. 14
- Appalti e affidamenti, quali regole per ritenute e compensazioni fiscali? - pag. 16
- Covid-19 e protocolli "Fase 2": come gestire il rapporto di lavoro e le regole sulla sicurezza - pag. 19

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Chiusura dei bilanci: continuità aziendale e regole a seguito delle disposizioni emergenziali - pag. 27

FINANZIAMENTI

- Fondo PMI: garanzie estese anche alle grandi imprese. A quali condizioni? - pag. 29
- Bonus vacanze e tax credit per il settore turistico: a chi spettano e come funzioneranno - pag. 31

IN EVIDENZA

Il "Ri-lancio"... RI-modifica gli ammortizzatori sociali

di Paolo Stern, di Gianluca Petricca - Consulenti del lavoro - Nexumstp SpA

Il decreto Rilancio affronta il tema "caldissimo" della proroga degli ammortizzatori sociali. Stando alle ultime bozze, il decreto esaminato dal Preconsiglio dei Ministri dell'11 maggio 2020 modifica la disciplina della Cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della Cassa integrazione in deroga prevista dal decreto Cura Italia, come convertito in legge. In base alla lettura coordinata delle modifiche introdotte, fermo restando le risorse disponibili, il numero massimo di settimane utilizzabili dai datori di lavoro è pari a 18 settimane. Gli ammortizzatori sociali inoltre verrebbero concessi in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid - 19, compresa (ulteriore novità) la prevenzione della diffusione dell'epidemia nei luoghi di lavoro.

Con il passare del tempo l'atteso provvedimento in favore di famiglie, imprese e lavoratori per contrastare i negativi effetti economici generati dall'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Per quanto riguarda il tema caldissimo della proroga degli

Il decreto Rilancio cancella saldo e acconto IRAP di giugno

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Nel decreto Rilancio entra, sul filo di lana, anche la "cancellazione" del saldo IRAP dovuto per l'anno 2019 e dell'acconto relativo al 2020. Restano invece fermi i termini previsti per il versamento del saldo e la prima rata di acconto dell'IRPEF e dell'IRES. Per quanto riguarda le condizioni che consentiranno di non versare l'IRAP 2019, sono sul tavolo diverse ipotesi: il beneficio dovrebbe essere comunque riconosciuto esclusivamente in favore dei contribuenti di minori dimensioni, con esclusione delle imprese con fatturato superiore a 250 milioni di euro. Dovrebbero poi essere parimenti escluse le banche e le assicurazioni.

Il decreto Rilancio, il terzo decreto varato dopo l'approvazione del

Inoltre, è stata inserita, su filo di lana, la cancellazione del **saldo IRAP** e della **prima rata di acconto 2020** relativa allo stesso tributo. Le indicazioni in tal senso sono state anticipate dal Ministro dell'Economia e delle finanze **Gualtieri**.

Leggi anche Decreto Rilancio: scadenze fiscali di marzo, aprile e maggio al 16 settembre. Con

L'IRAP 2019 e l'acconto 2020

Le bozze del decreto

Fisco

Verso il Consiglio dei Ministri

Il decreto Rilancio cancella saldo e acconto IRAP di giugno

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Nel decreto Rilancio entra, sul filo di lana, anche la “cancellazione” del saldo IRAP dovuto per l’anno 2019 e dell’acconto relativo al 2020. Restano invece fermi i termini previsti per il versamento del saldo e la prima rata di acconto dell’IRPEF e dell’IRES. Per quanto riguarda le condizioni che consentiranno di non versare l’IRAP 2019, sono sul tavolo diverse ipotesi: il beneficio dovrebbe essere comunque riconosciuto esclusivamente in favore dei contribuenti di minori dimensioni, con esclusione delle imprese con fatturato superiore a 250 milioni di euro. Dovrebbero poi essere parimenti escluse le banche e le assicurazioni.

Il **decreto Rilancio**, il terzo decreto varato dopo l’approvazione del Cura Italia e del decreto Liquidità, ha posticipato ulteriormente i termini precedentemente sospesi, riguardanti le scadenze del 16 marzo, di aprile e di maggio.

Leggi anche Decreto Rilancio: scadenze fiscali di marzo, aprile e maggio al 16 settembre. Con qualche sorpresa

Inoltre, è stata inserita, su filo di lana, la cancellazione del **saldo IRAP** e della **prima rata di acconto 2020** relativa allo stesso tributo. Le indicazioni in tal senso sono state anticipate dal Ministro dell’Economia e delle finanze **Gualtieri**.

L’IRAP 2019 e l’acconto 2020

Le bozze del decreto circolate nel fine settimana non contenevano alcuna disposizione relativa all’IRAP. Recentemente erano stati registrati solo alcuni interventi sulla stampa specializzata da parte del Presidente di Confindustria **Bonomi**: il Presidente è stato estremamente esplicito nell’affermare come l’imposta regionale sulle attività produttive dovesse essere abrogata. Nello stesso senso si sono espressi i professionisti. Per ora, però, la mossa del Governo non è nel senso dell’abrogazione, ma della “**cancellazione**” del **saldo IRAP** dovuto per l’anno **2019** e dell’**acconto relativo al 2020**. Non è ancora chiaro, però, quali saranno i criteri da seguire per verificare la sussistenza delle condizioni che consentano di non versare l’IRAP 2019.

Sono sul tavolo diverse ipotesi. Una di queste prevede di concedere il beneficio esclusivamente ai contribuenti che hanno subito nel corso del mese di aprile una **riduzione del fatturato** rispetto al precedente periodo dello scorso anno. Sarà però necessario verificare se la percentuale sarà sempre quella del 33%, ovvero se verrà prevista una quota di riduzione più elevata (ad esempio il 50%).

Un secondo limite che potrebbe essere introdotto riguarderebbe il riconoscimento del beneficio esclusivamente in favore dei **contribuenti di minori**

dimensioni. Ad esempio, la misura dovrebbe prevedere l’esclusione delle imprese con fatturato superiore a **250 milioni di euro**. Dovrebbero poi essere parimenti escluse le banche e le assicurazioni.

Un’ulteriore ipotesi allo studio prevede lo stop al versamento generalizzato, a condizione che il contribuente dichiari una **perdita di esercizio**. Tale situazione è possibile in quanto la base imponibile del tributo regionale è diversa da quella ai fini IRPEF o IRES. Pertanto, contribuenti che dichiarano una perdita di esercizio, potrebbero trovarsi nelle condizioni di dover versare il tributo regionale. In tale ipotesi, se la scelta finale sarà questa, l’IRAP non sarà dovuta.

La versione iniziale del provvedimento, cioè le bozze del decreto che sono circolate fino ad oggi, non prevedevano affatto la sospensione dell’IRAP. Si tratta di una novità assoluta annunciata tramite i media.

La sospensione degli altri versamenti

Il legislatore ha ulteriormente differito i termini di versamento sospesi dal decreto Cura Italia (16 marzo) e dal decreto Liquidità (aprile e maggio), questi ultimi collegati alla contrazione del fatturato nei mesi di marzo e aprile.

I tributi precedentemente sospesi avrebbero dovuto essere versati al termine dei mesi di maggio e giugno 2020, in un’unica soluzione o a seguito di rateazione, con un massimo di cinque rate.

Ora, invece, il decreto Rilancio prevede che il “debito complessivo” sospeso debba essere versato in un’unica soluzione, **entro il 16 settembre**, oppure in **4 rate di eguale importo**, con scadenza mensile, senza l’applicazione di sanzioni e interessi. L’ultima rata dovrà quindi essere versata il 16 dicembre 2020.

Le scadenze “ordinarie”

I termini previsti per il versamento dell’**acconto IMU** sono invariati e per il momento restano fissati al 16 giugno prossimo, come pure i termini previsti per il versamento del **saldo** e la prima rata di **acconto dell’IRPEF e dell’IRES**.

Fisco

Una soluzione di compromesso

Decreto Rilancio: accertamenti a struttura bifasica tra vecchi e nuovi termini di decadenza

di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario

In base al decreto Rilancio, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione in scadenza tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 sono "emessi" entro il 31 dicembre 2020 e sono "notificati" nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Il legis latore delinea, dunque, una procedura di accertamento "bifasica", basata sulla scissione tra emissione dell'atto e notifica dello stesso, trovando una soluzione di compromesso ai termini di accertamento, comunque destinata a incontrare difficoltà applicative di non poco conto e a suscitare più di qualche interrogativo e criticità.

Il decreto Rilancio contiene una disposizione dedicata alla proroga dei termini di decadenza dell'azione accertatrice, tema che ha caratterizzato pressoché tutta la normativa emergenziale degli ultimi mesi e catalizzato l'attenzione di operatori e commentatori.

La querelle sulla proroga dei termini di decadenza

In effetti, la questione sollevata con l'originaria versione dell'art. 67, comma 4, D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) non era delle più banali: tale norma, infatti, attraverso un rinvio all'(intero) art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, avrebbe di fatto comportato una **proroga biennale** dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2020.

Leggi anche Il puzzle dei termini di accertamento e sospensioni processuali a "senso unico"

Per fare un esempio, quindi, il termine di accertamento della dichiarazione di redditi relativa all'anno 2015, presentata nel 2016, sarebbe scaduto non più il 31 dicembre 2020, bensì il **31 dicembre 2022**. Analoga proroga (con la stessa tecnica normativa del rinvio all'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015) era contenuta anche all'art. 68, dedicato alle attività dell'agente della riscossione. Questa **proroga biennale** "a pioggia" - peraltro abbastanza "nascosta" tra le pieghe del dettato normativo e il cui ambito di applicazione si apprestava ad essere amplissimo e generalizzato - innescò immediatamente forti **critiche** da parte di chi vedeva in essa una sorta di "prova di forza" dell'Agenzia delle Entrate, senza che vi fosse alcuna ratio valida diversa dal semplice *favor fisci*.

Dal canto suo, l'Agenzia delle Entrate - tramite gli interventi alla Camera del Direttore Ernesto Maria Ruffini - difendeva la proroga biennale sostenendo che, in realtà, si trattava di un intervento a favore dei contribuenti; il maggior termine per l'attività di accertamento, infatti, avrebbe **evitato la concentrazione** della notifica di milioni di atti di accertamento già dal

1° giugno, all'indomani cioè del termine di sospensione dell'attività amministrativa fissato al 31 maggio. E a chi, anche in questo, vedeva una minaccia, rispondeva: "Non è stata né una minaccia né una provocazione, anzi un atto di rispetto assoluto".

La conversione del decreto Cura Italia

A placare, almeno parzialmente, il coro di proteste dei contribuenti è intervenuto il legislatore che, in sede di conversione in legge del D.L. n. 18/2020, pur mantenendo il controverso rinvio all'art. 12, D.Lgs. n. 159/2019 all'interno dell'art. 67, lo ha limitato ai soli commi 1 e 3, espungendo quindi il comma 2, vale a dire la controversa disposizione che prevedeva la proroga biennale.

Leggi anche Cura Italia: scongiurata la proroga biennale dell'accertamento?

Va notato che, attraverso tale intervento di "ortopedia legislativa", le disposizioni dell'art. 67, D.L. n. 18/2020 si pongono in termini di specialità rispetto all'art. 12, D.Lgs. n. 159/2019 e, quindi, su di esso prevalgono. Se, infatti, il legislatore della conversione avesse espunto tout court il richiamo all'art. 12, nulla avrebbe garantito che tale ultimo articolo non trovasse applicazione dato che si sarebbe pur sempre trattato di una disposizione di legge applicabile indipendentemente da uno specifico richiamo.

Questione chiusa? Nient'affatto!

Con un coup de théâtre - un po' cerchiobottista ma nella migliore accezione possibile - il legislatore torna di nuovo sul tema con il **decreto Rilancio** e propone (il testo non è definitivo) una soluzione di compromesso che, per la verità, non è del tutto inaspettata dato che era stata anticipata qualche settimana prima dallo stesso Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La *ratio* della nuova norma è ben espressa nella relazione illustrativa secondo la quale, in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza Covid-19 per i

contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della **notifica degli atti** indicati al comma 1 da parte degli uffici in un **più ampio lasso di tempo** rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice.

Così, al fine di evitare la concentrazione di notifiche di atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, viene previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono **emessi entro il 31 dicembre 2020** e sono **notificati** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021**, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

La struttura "bifasica" dell'accertamento

La norma, dunque, delinea una procedura di accertamento **"bifasica"**, basata sulla **scissione** tra emissione dell'atto e notifica dello stesso. L'atto di accertamento dovrà **emesso nei termini ordinari** di decadenza ma, in un certo senso, rimarrà latente (salvo eccezioni). Lo stesso decreto Rilancio stabilisce infatti che "al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla **data di elaborazione** risultante dai **sistemi informativi** dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima". L'emissione dell'atto, quindi, sembrerebbe una questione del tutto **"interna"** all'Agenzia delle Entrate, la quale dovrà essere in grado di provare, tramite i propri sistemi, che l'attività di accertamento è stata svolta entro i termini di decadenza.

La seconda "fase" è costituita dalla **notifica** dell'atto "auto-emesso" ma essa è soggetta ad un termine dilatorio che consente di effettuarla soltanto **dal 1° gennaio del 2021**.

Le criticità e la necessità di coordinamento con le altre norme

Quello disegnato dal legislatore del rilancio è un meccanismo probabilmente inedito o con pochissimi precedenti, perfettamente giustificabile in un contesto emergenziale, ma comunque destinato ad incontrare **difficoltà applicative** di non poco conto e a suscitare più di qualche **interrogativo e criticità**. Le modalità applicative, tuttavia, sono demandate ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Innanzitutto, la norma dovrà essere **coordinata** con le altre disposizioni emergenziali che si occupano dei termini di accertamento così come interpretate dalla recente prassi. Ecco che, allora, la norma in discorso potrebbe comportare un superamento del controverso richiamo all'art. 12, D.Lgs. n. 159/2019 ma dovrebbe allo stesso tempo tener conto della **sospensione di 84 giorni** di cui all'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 così come chiarito dalla circolare n. 11/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, laddove si legge: "In via generale, si può affermare che l'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020".

Occorrerà poi valutare l'efficacia della norma rispetto agli obiettivi dichiarati dal legislatore nella relazione illustrativa: da un punto di vista oggettivo, infatti, il rinvio delle notifiche riguarda **soltanto gli atti in scadenza nel 2020** come, ad esempio, quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016.

Nulla, però, impedirebbe all'Agenzia delle Entrate di notificare atti relativi all'annualità 2016 con evidente frustrazione delle finalità di sollievo sottese, a quanto pare, al provvedimento normativo.

Fisco

Verso una nuova normalità economica

Come gestire l'incognita IVA nel post-Covid

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Le imprese dovranno al più presto adattarsi alla nuova "normalità" economica post crisi da Coronavirus: verranno messi in discussione modelli e strategie di business una volta indiscutibili e le imprese dovranno affrontare molte sfide, soprattutto dal punto di vista dell'IVA, un'imposta che viene applicata a un bene o servizio in ogni fase della produzione in cui viene aggiunto valore. L'IVA è per definizione il vero nodo da sciogliere per le aziende che intendono uscire nel modo migliore dalla fase di lockdown: dovranno tenere in conto il cambiamento dei comportamenti dei clienti e le nuove legislazioni IVA (non omogenee e temporanee) adottate dai vari Stati.

Cosa dovrebbero fare le imprese, dal punto di vista dell'IVA, per rispondere alla crisi attuale, avendo sempre in prospettiva la **"nuova normalità"** che condizionerà inevitabilmente il periodo di post Covid-19?

Due sono i dati di fatto su cui elaborare una chiave di lettura coerente ed efficace.

In primo luogo, la crisi attuale sta rimodellando l'ordine economico. I clienti e/o consumatori stanno rapidamente ridisegnando il loro comportamento, mentre gli Stati sono impegnati nell'implementare svariati tipi di misure, tassativamente temporanee, per combattere gli squilibri effetto della pandemia. Saranno questi quindi i fattori che spingeranno milioni di società a decidere in merito al **cambiamento**, il che presenta immediatamente delle **sfide** per il modo in cui le aziende si confronteranno con l'IVA, più di quanto peserà l'imposta sui profitti, meno elastica, più radicata.

L'IVA si sta già rivelando l'insidia maggiore, visto che gran parte dei Governi ne hanno già variato tempi e modalità in versione transitoria. Inoltre, l'IVA è l'imposta che accompagna ogni singolo passo della rete produttiva e degli ordini e vendite delle aziende.

Il risultato è che l'attuale puzzle IVA che connota decine di Paesi, dove le regole variano di mese in mese (se non di settimana in settimana), richiederà uno sforzo e una riprogettazione in merito alla **redistribuzione delle competenze IVA** all'interno di ogni azienda. Obiettivo, garantire che l'IVA sia al tavolo quando i piani di continuità operativa vengono ridefiniti e, al contempo, far sì che i professionisti che si occupano in modo proattivo dell'IVA all'interno dell'impresa siano in contatto tra loro su base sistemica e ricevano le informazioni necessarie da chi opera sulla catena di approvvigionamento.

Un ulteriore passo, collegarsi con aziende altamente informatizzate e con i loro consulenti per imparare dalle migliori pratiche e insidie. Nel post-Covid non sarà più possibile non aprire alle varianti offerte dall'informatizzazione dei processi e delle strategie.

L'IVA riscritta dal Coronavirus

Non è un caso se l'attuale panorama delle modifiche sull'IVA introdotte negli ultimi 2 mesi da decine di Stati abbia raggiunto un punto quasi "confusionale", in particolare per le **grandi aziende** che operano su più mercati. Al riguardo, molti grandi gruppi stanno ancora cercando di tracciare un quadro chiaro su quanto a lungo potranno posporre i rispettivi **pagamenti IVA**.

La maggior parte dei Paesi, come **Belgio, Cile e Italia**, ha deciso di concedere alle aziende tra uno e tre mesi per il differimento dei pagamenti, ma il **Regno Unito** ha posticipato i versamenti di un anno intero ai soggetti che sono eleggibili, quindi una finestra più ampia ma condizionata; altri Stati, come la **Germania**, hanno introdotto norme che non pongono limiti al periodo di ritardo di un'impresa in merito agli esborsi IVA.

Differente la questione dei rimborsi, essendo collegata al processo di richiesta, che determina Paese per Paese il livello di difficoltà di un'azienda.

Perché il periodo post-crisi presenta sfide per l'IVA

C'è poi lo scenario post-Covid. Molte aziende sono ora in modalità di sopravvivenza, il che significa che molti punti precedentemente inseriti in cima all'agenda non sono più una priorità. Sebbene si tratti di una reazione naturale del tutto comprensibile, le imprese devono anche pensare a come riposizionarsi nel periodo post-crisi. Come ogni altra crisi, anche l'attuale rimodellerà la società in modo duraturo.

In sostanza, le società dovranno riflettere su come adattarsi all'ordine economico attualmente in fase di ristrutturazione. Nessuno sa esattamente cosa accadrà, ma una cosa è certa. Non torneremo alla normalità.

Ci stiamo invece dirigendo verso una sorta di **nuova normalità**, un nuovo periodo in cui modelli e strategie di business una volta indiscutibili potranno verosimilmente essere messi in discussione. In particolare, la preparazione per questo periodo post-crisi richiede

attenzione su ciò che potrebbe rimanere e cosa potrebbe cambiare per le imprese, i loro clienti e i settori in cui operano.

Dal punto di vista fiscale, le aziende dovranno affrontare molte **sfide**, soprattutto dal punto di vista dell'IVA, un'imposta che viene applicata a un bene o servizio in ogni fase della produzione in cui viene aggiunto valore. L'IVA è per definizione il vero nodo da sciogliere per una società che intende uscire nel modo migliore dalla fase attuale di lockdown.

Come sarà la nuova normalità?

Nessuno sa esattamente cosa accadrà. Certamente, le aziende dovranno apportare modifiche a seguito del cambiamento dei comportamenti dei **clienti** e degli Stati che attueranno nuove legislazioni IVA, e in altri ambiti, in risposta alla crisi di Covid-19. La pandemia cambierà anche il modo in cui le imprese e i loro investitori penseranno al **rischio**. Le aziende dovrebbero ridurre la loro esposizione alla volatilità e riportare l'attività dove possono controllarla. Ciò può avere un impatto enorme sul modo in cui sono strutturate le **catene di approvvigionamento**.

Negli ultimi 20 anni, uno dei maggiori fattori nella gestione della catena di approvvigionamento ha coinciso con l'esplosione della produzione in Asia. Per anni l'obiettivo è stato quello di servire un mercato di massa, con prodotti fabbricati a un ritmo elevato in Paesi con bassi costi del lavoro.

Solo di recente la sostenibilità sta diventando un fattore importante.

Da un lato, la crisi di Covid-19 accelererà questo spostamento.

Dall'altro ci sarà una svolta nel ripensare alla "distanza". Immagini di aerei tenuti a terra ci fanno capire che, sebbene si possa volare in poche ore in un'altra parte del mondo, la distanza non morirà mai.

L'aspettativa è che le aziende continuino a cercare modalità alternative e innovative per gestire le proprie catene di approvvigionamento più velocemente e in modo più efficiente ma con un minimo impatto ambientale e, allo stesso tempo, renderle meno dipendenti dalla distanza svolgendo attività localizzate.

Mentre le aziende potrebbero fin da ora aver iniziato a cercare di ristrutturare le loro catene di approvvigionamento, un rapido ritorno del virus rimarrà una vera minaccia finché non saranno disponibili vaccini o trattamenti efficaci. Inoltre, non si può escludere che nel prossimo futuro dovremo combattere altri virus con un impatto significativo sulla salute delle persone e sul funzionamento dell'economia. Ciò comporta un aumento della probabilità che le imprese debbano continuare ad affrontare cambiamenti radicali e nuove

misure IVA adottate da ogni singolo Governo.

La gestione dell'IVA nella fase di nuova normalità

Fino a poco tempo fa si pensava che, con la robotica e l'intelligenza artificiale sempre più diffuse sul posto di lavoro, la tecnologia avrebbe ridotto il lavoro manuale anche in merito alla conformità dell'IVA. Dallo scoppio della crisi di Covid-19 molte giurisdizioni, se non tutte, sono passate da un giorno all'altro a **misure IVA d'emergenza** per sostenere le loro economie. Occasionalmente queste misure funzionano **retroattivamente**.

In poche ore, giorni, le imprese hanno dovuto adeguarsi alle modifiche temporanee della legislazione sull'IVA in quasi 100 Paesi. Poiché le modifiche alla legislazione in materia di IVA richiedono generalmente un'analisi di impatto, le imprese non sono in grado di implementarle nei loro sistemi a breve termine, certamente non con effetto retroattivo.

Inoltre, poiché le misure sono solo **transitorie**, si pone la questione se l'attuazione nei sistemi valga effettivamente la pena. Quando la misura viene implementata con successo nei sistemi interni all'azienda, la norma potrebbe essere già stata ritirata o modificata di nuovo. Ciò implica che, nonostante le promesse di innovazione, **il lavoro manuale sulla conformità dell'IVA** potrebbe essere ancora necessario e potrebbe persino aumentare a causa di una estrema volatilità normativa. Oltre all'aumento del carico di lavoro manuale relativo alla conformità dell'IVA, i cambiamenti nelle catene di approvvigionamento richiedono un'analisi al fine di valutare, ad esempio, se le registrazioni devono essere aggiunte o cancellate, se le decisioni con le autorità fiscali domestiche devono essere riviste, se è necessario richiedere o annullare le licenze IVA, se i contratti con fornitori, clienti e altri soggetti terzi devono essere modificati.

Cosa dovrebbero fare le imprese in risposta alla "nuova normalità"

Rispondere alla nuova normalità dal punto di vista dell'IVA inizia con l'**organizzazione**. Il periodo post-crisi mostrerà che le imprese non solo dovranno fare sforzi per adattarsi, ma anche che dovranno inserire ulteriori precauzioni nei loro piani di continuità aziendale per essere in grado di agire rapidamente in caso di nuovi imprevisti e improvvisi cambiamenti.

L'IVA, che è così connessa con molti processi aziendali, dovrebbe essere al tavolo quando questi piani di continuità aziendale vengono rielaborati. Inoltre, l'esistenza di un quadro di controllo fiscale ben progettato, sviluppato da molte imprese nel corso degli

anni, diventerà più che mai cruciale quando le imprese entreranno nel periodo post-crisi.

Un quadro di **controllo fiscale** è uno strumento interno e fa parte di un quadro generale di controllo aziendale, finalizzato alla funzione fiscale di un'azienda. Il valore aggiunto di un quadro di controllo fiscale risiede nella sua capacità di fornire una garanzia verificabile che consente alle imprese di essere pienamente consapevoli e "in controllo" di tutte le posizioni e questioni.

Un quadro di controllo fiscale ben funzionante aiuta le imprese a identificare, valutare, comprendere e intraprendere la risposta adeguata a mitigare l'impatto dei potenziali rischi. Come parte di tale quadro, le aziende dovrebbero tenere un elenco di azioni legislative introdotte o in corso di definizione in tutte le realtà in cui operano per verificare se le loro attività sono influenzate e se è necessaria un'azione. Al fine di poter esprimere un giudizio, i professionisti che si occupano dell'IVA dovrebbero essere informati dalle parti interessate all'interno della propria organizzazione in modo che abbiano una visione aggiornata, completa e accurata sulla catena o sulle catene di approvvigionamento, nonché vendite correnti e quelle ancora in cantiere.

Favorite le aziende del settore digitale

In particolare, le imprese che negli ultimi anni sono state catturate dalle giurisdizioni che hanno esteso i loro regimi IVA alle imprese non residenti che vendono online, potrebbero basarsi sulla loro esperienza con il monitoraggio delle azioni legislative nei Paesi di tutto il mondo e con analisi continue sulla tassabilità dei

loro prodotti. Queste aziende potrebbero aver sviluppato le **migliori pratiche** e già implementato processi per garantire che:

- le parti interessate siano tempestivamente informate delle azioni legislative che incidono sulla posizione IVA dell'impresa;
- le parti interessate in cambio informino tempestivamente i professionisti che si occupano dell'IVA sugli sviluppi relativi alla catena di approvvigionamento e al portafoglio di prodotti.

Altre aziende possono comunque imparare da questo e pertanto si consiglia di connettersi con queste imprese o i loro consulenti, in modo che possano cercare le migliori pratiche e le insidie.

Un piano ad hoc per rispondere ai cambiamenti
Nel periodo che precede il periodo post-crisi le imprese dovrebbero porre in essere le seguenti azioni:

- garantire che l'IVA sia al tavolo quando i piani di continuità operativa vengono rielaborati;
- garantire che i professionisti che si occupano in modo proattivo dell'IVA e che le parti interessate (vendite, finanza, IT, appalti, etc.) si mettano in contatto tra loro su base frequente, il che aiuterà a gestire in modo efficiente le catene di approvvigionamento dal punto di vista dell'IVA;
- aumentare la consapevolezza interna delle restrizioni relative alla tecnologia;
- connettersi con aziende altamente informatizzate, "esperte" e i loro consulenti per imparare dalle migliori pratiche.

Fisco

In G.U.

Adempimento collaborativo: chi sono i contribuenti ammessi al regime

Per gli anni 2020 e 2021, i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro sono ammessi al regime dell'adempimento collaborativo previsto dagli articoli da 3 a 7 del d. lgs. n. 128 del 2015. Lo ha previsto il Decreto del Mef 30 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 dell'11 maggio 2020. In questo modo si vuole promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 120 dell'11 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 marzo 2020, riguardante la modifica dell'ambito di operatività del regime **dell'adempimento collaborativo**.

In particolare, il decreto prevede che per gli anni 2020 e 2021, i contribuenti che conseguono un **volume di affari** o di ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro sono ammessi al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

La norma menzionata del d. lgs. n. 128 del 2015 prevede che al fine di promuovere l'adozione di forme di **comunicazione** e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco **affidamento** tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale è istituito il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e **controllo del rischio** fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

Inoltre si stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati **gli ulteriori contribuenti** ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.

Di conseguenza con il nuovo decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto che per il 2020 e il 2021 i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a cinque miliardi

di euro sono ammessi al regime **dell'adempimento collaborativo**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 30/03/2020 (G.U. 11/05/2020, n. 120)

Fisco

Dal MEF

Aperture partite Iva in riduzione del 19,7% nei primi tre mesi del 2020

In riduzione del 19,7% le nuove partite IVA nei primi tre mesi del 2020, rispetto allo scorso anno. Lo ha evidenziato il Mef con la pubblicazione dei dati da parte dell'Osservatorio sulle Partite IVA. Gli effetti dell'emergenza sanitaria sono rilevabili nel mese di marzo con un calo di aperture pari al 50% rispetto a marzo 2019. Nel settore produttivo, le attività professionali risultano il settore con il maggior numero di aperture di partite Iva. Il 47,6% delle nuove aperture è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 31,7% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la sintesi dei dati delle aperture delle partite IVA nei primi tre mesi **2020** con riguardo ai dati dell'Osservatorio sulle **partite IVA**.

Sono state aperte 158.740 nuove **partite Iva** nei primi tre mesi **2020**, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra una flessione **del 19,7%**, determinata prevalentemente dall'emergenza sanitaria.

Gli effetti dell'emergenza sanitaria sono rilevabili nel mese di marzo con un calo di aperture pari al 50% rispetto a marzo 2019.

La natura giuridica

Il 76,1% delle nuove aperture di **partita Iva** è stato aperto da persone fisiche, il 18,6% da **società di capitali**, il 3,6% da **società di persone**.

La ripartizione territoriale

Il 45,2% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21,5% al Centro e quasi il 33% al Sud e Isole. Rispetto al 2019 si è avuto un diminuzione di avviamenti: la più contenuta in Valle d'Aosta (-8%), la più marcata nel Lazio (-23%). Nei primi due mesi il calo maggiore si è avvertito in Calabria (-11,3%), mentre l'Abruzzo ha segnato un incremento dell'1,5%; in marzo la Lombardia ha accusato una flessione del 55,2%

Quanto al **settore produttivo**, le attività professionali risultano il settore con il maggior numero di aperture di partite Iva.

Tra i settori principali la maggiore flessione di aperture si è avuta nelle attività di intrattenimento.

Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra una sostanziale stabilità. Il 47,6% delle nuove aperture è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 31,7% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni.

Quanto al **Paese di nascita** degli avviaanti, si evidenzia che il 14,5% delle aperture è operato da un soggetto nato all'estero.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 11/05/2020, n. 100

Fisco

In G.U.

Coronavirus: la procedura semplificata di sdoganamento

In ragione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale ed in particolare i DPI di protezione via aeree FFP2, FFP3, N95, KN95, nonché di beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, compresi gli strumented i dispositivi di ventilazioni invasivi e non invasivi. Lo ha stabilito il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con Ordinanza n. 6 del 2020.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 120 dell'11 maggio 2020 è stata pubblicata l'ordinanza n. 6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica **COVID-19**.

L'ordinanza prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nello svolgimento delle attività di propria competenza provvede, senza differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la **celere sdoganalizzazione** di tutti i dispositivi di **protezione individuale** ed in particolare i DPI di protezione via

aeree FFP2, FFP3, N95, KN95, nonché di beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, compresi gli strumenti ed i dispositivi di ventilazioni invasivi e non invasivi.

In ragione dell'emergenza sanitaria da **Coronavirus**, quanto **all'IVA**, si prevede che l'Agenzia delle Dogane procede allo svincolo diretto dei DPI, con esenzione delle imposte doganali e dell'IVA, esclusivamente nei confronti delle regioni, province autonome, enti territoriali locali, pubbliche amministrazioni, strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate ed inserite nella rete regionale dell'emergenza, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali.

Inoltre l'Agenzia delle Dogane, sempre per l'emergenza sanitaria in atto, deve effettuare un **controllo sulle merci** al fine di individuare quelle che possono essere svincolate e, contestualmente agli svincoli, provvede a darne comunicazione al commissario straordinario. Per i **DPI** non diretti ai soggetti sopra menzionati, l'Agenzia delle Dogane procederà a segnalare direttamente la circostanza al Commissario straordinario affinché disponga, ove lo ritenga, la requisizione della merce. Inoltre con l'ordinanza n. 13 del 9 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 è stata prevista l'**estensione** degli effetti **dell'ordinanza** n.6 anche nei confronti degli associati/aderenti alle associazioni firmatarie dei protocolli di intesa sottoscritti in data 1 e 3 maggio 2020, con il Commissario straordinario: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma servizi ed ADF, Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ordinanza 28/03/2020 (G.U. 11/05/2020, n. 120)

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ordinanza 09/05/2020 (G.U. 11/05/2020, n. 120)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Notifica: obbligatoria la raccomandata informativa se la consegna della cartella non avviene nelle mani del

destinatario

Se la cartella di pagamento non viene notificata nelle mani del destinatario, è necessario il conseguente invio della raccomandata informativa, elemento essenziale per considerare valida la procedura notificatoria. Nonostante la disciplina in materia tributaria rinvii a quella civilistica, è previsto in ogni caso espressamente anche il suindicato adempimento. Questi i principi contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione n. 8700, depositata l'11 maggio 2020.

Una Srl proponeva ricorso avverso un preavviso di fermo di beni mobili registrati eccependo, tra l'altro, un vizio di notifica delle tre prodromiche cartelle contenenti l'asserito credito indicato nel provvedimento impugnato.

La CTP rigettava il ricorso, peraltro dichiarando il difetto di giurisdizione per la parte dei crediti non di natura tributaria indicati nel preavviso in questione. Anche la CTR dichiarava infondate tutte le doglianze della contribuente ed in particolare, quanto alle notifiche delle cartelle, riteneva rispettati tutti gli adempimenti previsti, nella specie, dall'art. 139 c.p.c.: le stesse dovevano considerarsi quindi valide ed efficaci, perché correttamente avvenute in un caso nelle mani del figlio convivente del legale rappresentante della Srl e negli altri due nelle mani di un impiegato addetto alla ricezione atti. La società riproponeva con il ricorso in Cassazione tutte le eccezioni esposte nei gradi di merito, in relazione ad una serie di vizi che a suo avviso avrebbero inficiato l'atto impugnato e la prodromica cartella, compreso quello sulla notifica per violazione degli artt. 26 e 60 Dpr 600/1973. Si costituiva, come nei precedenti gradi, l'Agente della Riscossione, confermando la regolarità del proprio operato, proponendo anche ricorso incidentale a mezzo del quale chiedeva la condanna alle spese di lite della Srl.

La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8700, depositata l'11 maggio 2020, riteneva fondato uno dei motivi del ricorso e, decidendo nel merito, accoglieva l'originaria domanda della contribuente. La disciplina della notifica in ambito tributario (art. 60 Dpr 600/1973), seppur rinvia a quella civilistica (art. 139 c.p.c.), richiede che ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona diversa dal destinatario, venga inviata una raccomandata informativa, da considerarsi adempimento essenziale. La CTR aveva pertanto errato nel ritenere tale elemento non necessario. Parimenti infondata è la difesa dell'Agente della Riscossione sul punto, essendo irrilevante il fatto che la notifica fosse stata consegnata all'addetto alla ricezione atti

della società e al figlio del legale rappresentante della stessa. Se anche si volesse prendere in esame un'interpretazione estensiva del concetto di "destinatario", al limite si poteva ricomprendere nella stessa, oltre al legale rappresentante dell'ente, anche i soggetti incaricati specificatamente al ritiro delle notifiche, in base al principio dell'immedesimazione organica. Anche in tal caso, comunque, nella specie vi sarebbe stata quantomeno la notifica al figlio del legale rappresentante che non poteva rientrare nella suindicata ipotesi. All'annullamento dell'originario atto impugnato ha seguito anche il rigetto del ricorso incidentale dell'Agente della Riscossione e la condanna di quest'ultimo alle spese di lite del giudizio di Cassazione.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Sottrazione al pagamento delle imposte: i prelievi dal conto corrente devono essere idonei a descrivere una realtà non veritiera

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è integrato da colui, che pur in pendenza della procedura esattoriale, si limiti a disporre dei propri beni prelevando integralmente dal conto corrente bancario le somme in precedenza depositate. Diversamente, la fattispecie potrà considerarsi realizzata quando la condotta connotata dalla fraudolenza, oltre a produrre l'effetto della sottrazione rappresenti una realtà non corrispondente al vero a terzi. A chiarirlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14217 depositata il giorno 11 maggio 2020.

Un contribuente veniva indagato per aver commesso, in concorso con altri durante l'espiazione della pena in modalità alternativa alla detenzione in carcere, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in violazione del combinato disposto degli artt. 110 cp, 11 del DLgs 74/2000 e 61 n 11 quater cp. In particolare, secondo gli inquirenti, il prevenuto in seguito alla notifica di una cartella di pagamento a società a lui intestata, si sarebbe sottratto al pagamento delle imposte sui redditi ed Iva autorizzando l'emissione di una serie di assegni circolari, in favore del legale rappresentante giustificati da presunti pagamenti di prestazioni a terzi, tali da rendere incapiente il conto corrente al momento della notifica del pignoramento. All'esito delle

indagini, si apriva un processo penale che si concludeva con la condanna alla pena detentiva, sia in primo sia in secondo grado. In particolare, i giudici della Corte di Appello motivavano il rigetto delle doglianze sul presupposto dell'evidente connotazione fraudolenta della condotta dell'imputato. Avverso detta sentenza, la difesa del contribuente proponeva ricorso in Cassazione evidenziando tra i vari motivi l'assenza della componente della fraudolenza nella condotta, in quanto è consistita nella mera cartolarizzazione delle giacenze di conto corrente.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14217 depositata il giorno 11 maggio 2020 ha rigettato il ricorso presentato dall'imputato. Preliminarmente i giudici di legittimità hanno chiarito che per atto fraudolento deve intendersi qualsiasi attività idonea a rappresentare una realtà non corrispondente al vero a terzi, e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario. La fraudolenza, prosegue la Corte, qualifica l'atto sul piano oggettivo rendendo superflua la necessità di attingere a fatti o comportamenti ad esso estrinseci; la stessa, inoltre, preesiste al dolo specifico, come quello che caratterizza il reato di sottrazione al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del DLgs 74/2000 e, come tale da questo non può essere contaminata, rimanendo separata. L'elemento della fraudolenza è quindi del tutto indipendente dalla volontà di evadere le imposte, tutelando la riscossione del credito da parte del Fisco da qualsiasi attività volta a depauperare in modo fraudolento tale garanzia, ossia l'effettiva uscita del bene dal patrimonio del debitore, da rendere quindi impossibile o comunque più difficile il recupero. Nel caso di specie, il contribuente autorizzava l'emissione di assegni dal conto corrente della società a lui intestata in favore del legale rappresentante al punto tale da far risultare in modo fraudolento l'uscita del bene, al fine di rendere incapiente il patrimonio dell'ente ai fini fiscali.

Da qui il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Verso il Consiglio dei Ministri

Il “Ri-lancio”... RI-modifica gli ammortizzatori sociali

di Paolo Stern, di Gianluca Petricca - Consulenti del lavoro - Nexumstp SpA

Il decreto Rilancio affronta il tema “caldissimo” della proroga degli ammortizzatori sociali. Stando alle ultime bozze, il decreto esaminato dal Preconsiglio dei Ministri dell'11 maggio 2020 modifica la disciplina della Cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della Cassa integrazione in deroga prevista dal decreto Cura Italia, come convertito in legge. In base alla lettura coordinata delle modifiche introdotte, fermo restando le risorse disponibili, il numero massimo di settimane utilizzabili dai datori di lavoro è pari a 18 settimane. Gli ammortizzatori sociali inoltre verrebbero concessi in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid - 19, compresa (ulteriore novità) la prevenzione della diffusione dell'epidemia nei luoghi di lavoro.

Con il passare del tempo l'atteso decreto “Aprile” muta nome e diviene sostanzialmente un decreto legge “omnibus”, cd **decreto Rilancio**, composto da 444 pagine e 258 articoli, nei quali trovano spazio diverse tipologie di provvedimenti in favore di famiglie, imprese e lavoratori per contrastare i negativi effetti economici generati dall'emergenza epidemiologica da Covid - 19.

Per quanto riguarda il tema caldissimo della proroga degli **ammortizzatori sociali**, il Decreto Legge cosiddetto “Rilancio”, (stando almeno alle bozze circolate sin dal pomeriggio di ieri), introduce delle modifiche agli articoli 19, 20 e 22, del decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 da poco convertito, con modifiche, nella legge n. 27 del 24 aprile 2020).

Per prima cosa occorre registrare con piacere la correzione di una evidente ed incomprensibile disparità di trattamento. Anche i lavoratori sospesi e che percepiscono assegno ordinario (FIS) potranno mantenere gli **assegni familiari**. Come si ricorderà, oggi, tale possibilità è prevista solo per i percettori di CIGO e di CIGD.

Durata complessiva

In base alla lettura coordinata delle modifiche introdotte, fermo restando le risorse disponibili, il **numero massimo di settimane** utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid - 19, compresa (ulteriore novità) la prevenzione della diffusione dell'epidemia nei luoghi di lavoro, è pari a **18 settimane** (9 settimane in più rispetto alla dotazione originaria prevista dal decreto 18/2020). Fin qui era quanto ampiamente anticipato nei giorni scorsi anche dal Ministro del Lavoro. La vera novità sta nell'articolazione delle ulteriori settimane di ammortizzatore. Infatti esclusivamente **14 settimane** di trattamento di integrazione salariale (sia in caso di CIGO - FIS - CIGD) potranno essere utilizzate dai

datori di lavoro per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Ulteriori 4 settimane saranno invece utilizzabili per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa nei periodi dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

E' bene ricordare che, come chiarito a suo tempo dalla circola INPS n. 58 del 20 aprile 2009, per considerare fruita una settimana occorre valutare le **singole giornate** con richiesta integrativa seppur dislocate in un arco temporale più lungo. In pratica si considera “goduta” una settimana se l'azienda ha usufruito della Cassa per 5 o 6 giornate, a seconda che l'orario si riferisca ad una settimana “corta” o “lunga”.

La discontinuità temporale nell'utilizzo dell'ammortizzatore prevista dal decreto “Rilancio” rischia di mettere ulteriormente in difficoltà tutte quelle aziende che nel corso del mese di maggio si troveranno ad aver sostanzialmente esaurito la prima dotazione di 9 settimane. Le ulteriori 5 settimane infatti, dovranno essere utilizzate per coprire l'eventuale riduzione di attività lavorativa per i mesi di giugno, luglio ed agosto (per un totale di 13 settimane). Tutto ciò con la conferma di un ulteriore periodo di **sospensione dei licenziamenti** per giustificato motivo oggettivo (sia in forma collettiva che individuale).

Leggi anche Decreto Maggio: sospensione dei licenziamenti per 5 mesi

Da questa articolata distribuzione delle ulteriori 9 settimane di integrazione salariale Covid-19 sembrerebbe, visto che parliamo di bozze di decreto il condizionale è d'obbligo, essere escluso il **comparto del turismo**. Una proposta del Ministero dei beni culturali e del turismo (ratificata nella bozza di decreto di ieri delle ore 17.30) va infatti in questa direzione al fine di consentire alle aziende del comparto di fruire in continuità anche l'ulteriore periodo di 4 settimane per le altre aziende previsto dal 1° settembre.

Durata massima complessiva 18 settimane	
14 settimane (comprese le precedenti 9)	A copertura delle riduzioni/sospensioni di attività lavorativa nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
Ulteriori 4 settimane	Per le riduzioni/sospensioni di attività lavorativa nel periodo tra il 01 settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.

L'inspiegabile, se non in termini di contenimento di spesa, meccanismo imporrà alle aziende che non potessero riprendere al 100% l'attività al termine del primo gruppo di 5 settimane (delle 9 previste) di alternare ammortizzatori straordinari Covid-19 con **ammortizzatori ordinari** intrecciando, in un diabolico ginepraio, procedure, modalità e tempistiche diverse. Infatti è possibile ipotizzare che concluse le prime 14 settimane con ammortizzatore Covid-19 si possano avviare richieste, in modalità ordinaria, di ulteriori periodi di riduzione/sospensione per arrivare alle ulteriori 4 settimane decorrenti dal 1 settembre.

Esiste però un'altra possibilità per queste aziende, quella prevista dall'art. 94 della bozza del decreto "Rilancio". D'intesa con le OO.SS. si potrà arrivare alla **rimodulazione dell'orario di lavoro** per mutate esigenze organizzative e produttive, alternando periodi di lavoro a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle **ore di formazione**, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze costituito presso ANPAL. Una sorta di lavoriamo meno, formiamoci tutti.

Domanda

Per quanto riguarda la presentazione della domanda all'INPS in caso di ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario, il decreto Rilancio dovrebbe prevedere una riduzione delle tempistiche disponibili. Se confermato quanto presente nelle bozze, l'azienda dovrà inoltrare la domanda attraverso i **canali telematici** dell'Istituto entro la fine del mese successivo al quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.

Al fine di evitare problematiche rispetto ai termini d'invio della domanda previsto dalla originaria versione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, per le sospensione/riduzione di attività lavorativa decorrenti

dal 23 febbraio fino al 30 aprile il termine di invio della domanda è comunque stabilito **al 31 maggio 2020** (o entro 15 giorni dalla entrata in vigore del decreto secondo talune indicazioni).

Per ridurre i tempi di effettivo pagamento dei trattamenti di integrazione ai lavoratori, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, potranno fare richiesta di pagamento diretto della prestazione inviando le domande entro il 15 del mese di inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa. Le Amministrazioni competenti, ricevute le domande, dovranno autorizzarle entro il giorno 5 del mese successivo. A seguito dell'autorizzazione entro il giorno 15 di ogni mese i datori di lavoro comunicheranno all'Inps i dati necessari al pagamento delle prestazioni. In tal modo si dovrebbero risolvere i gravi ritardi che si sono registrati nel mese di aprile e maggio.

Esame congiunto

In caso di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario, viene reintrodotta la cosiddetta **procedura semplificata di informazione, consultazione ed esame congiunto** che deve essere svolta, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello di invio della comunicazione preventiva. E' appena il caso di ricordare come tale fase fosse stata eliminata dall'art. 19 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, nell'iter parlamentare di conversione in legge dello stesso decreto.

Per l'accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga confermato l'obbligo di accordo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i **datori di lavoro che hanno in forza più di 5 dipendenti**. L'obbligo di accordo viene nuovamente previsto anche i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emananti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19.

Lavoro e Previdenza

Le strategie per ripartire

Natali, Fondoprofessioni: verso un radicale cambio di paradigma nella formazione continua

di Marco Natali - Presidente di Fondoprofessioni

“Una delle prossime sfide è contribuire a un radicale cambio di paradigma nella formazione continua. Attualmente, la formazione in Italia è ancora troppo ancorata a un apprendimento di “riparazione” o “manutenzione”, con scarsa visione strategica e di prospettiva. Intendiamo fare la nostra parte, pubblicando degli avvisi con risorse integralmente destinate allo sviluppo delle competenze professionali emergenti, individuate nell’ambito delle analisi condotte”. Marco Natali, Presidente di Fondoprofessioni, spiega la centralità della formazione continua per lo sviluppo delle competenze professionali strategiche e indica le iniziative intraprese e in cantiere per aziende, professionisti e lavoratori.

Nell’anno 2020 **Fondoprofessioni**, il Fondo interprofessionale degli Studi professionali e delle Aziende collegate, ha avviato un nuovo corso, semplificando l’accesso ai **finanziamenti per la formazione** e offrendo nuove opportunità ai Professionisti e alle loro Aziende clienti.

Per conoscere più da vicino questa realtà, abbiamo intervistato **Marco Natali**, Presidente del Fondo. Veronese, commercialista e componente della Giunta esecutiva nazionale di Confprofessioni, Natali è presidente di Fondoprofessioni dal 2019.

“Capacità di anticipazione dei trend, lettura delle differenti esigenze delle categorie professionali e semplificazione sono i **punti di forza** del nostro Fondo - ha dichiarato Natali - Fondoprofessioni negli ultimi mesi è riuscito a porsi all’avanguardia nell’ambito della formazione finanziata in Italia, attraverso strategie di efficientamento organizzativo e nell’allocazione delle risorse”.

Con il Presidente Natali abbiamo parlato di **competenze strategiche**, dei **servizi offerti alle aziende clienti** dei professionisti e delle **nuove iniziative** in cantiere.

Presidente Natali, come funziona Fondoprofessioni?

E’ molto semplice. In Italia per obbligo di legge tutti i datori di lavoro versano lo 0,30% del monte salari del proprio personale all’INPS, nell’ambito del contributo per il contrasto alla disoccupazione involontaria. Si può scegliere di destinare questo piccolo contributo a Fondoprofessioni, tramite la denuncia Uniemens, senza alcun costo, per aver avere accesso alla formazione finanziata. Per ottenere il finanziamento della formazione del personale è necessario seguire quanto previsto dagli Avvisi pubblicati sul sito www.fondoprofessioni.it.

Sono gli stessi iscritti a scegliere i corsi dei quali hanno bisogno, in base alle proprie esigenze di aggiornamento o di sviluppo di nuove competenze. Inoltre, il modello Fondoprofessioni è particolarmente rispondente

alle caratteristiche degli studi professionali e delle piccole imprese, poiché le pratiche di accesso ai finanziamenti sono gestiti dagli Enti attuatori che organizzano i corsi. In questa maniera, si azzera la burocrazia a carico dei nostri iscritti, che possono invece concentrarsi unicamente sulla partecipazione ai corsi che più gli interessano. Questo è un vantaggio non di poco conto e un merito che ci viene largamente riconosciuto.

Quale relazione esiste tra sviluppo delle competenze e competitività?

La definirei, senza dubbio, una relazione direttamente proporzionale. Senza formazione non è più possibile rimanere al passo con le continue e repentine evoluzioni normative, tecnologiche e organizzative, soprattutto in un settore come quello dei servizi professionali.

Inoltre, il training rappresenta una leva motivazionale per il personale dipendente, in una logica di ampliamento delle proprie competenze, ma anche di condivisione di obiettivi con il datore di lavoro.

Per varie ragioni, dunque, la crescita delle competenze dei dipendenti stimola e favorisce la crescita competitiva dello Studio/Azienda, secondo una relazione direttamente proporzionale.

Fondoprofessioni ha realizzato di recente un’analisi sul tema delle competenze strategiche negli studi professionali, attraverso la metodologia dei focus group. Il nostro Fondo interprofessionale intende accompagnare lo sviluppo competitivo degli studi professionali, anche attraverso una puntuale attività di rilevazione “sul campo” e analisi dei dati raccolti, per destinare le risorse in maniera sempre più incisiva.

Secondo le vostre analisi quali competenze risultano maggiormente strategiche, guardando al medio-lungo periodo?

I focus group che abbiamo condotto con professionisti, esperti del settore e operatori della formazione ci dicono che nei prossimi 5 anni le competenze richieste per il personale degli studi professionali cambieranno

in maniera significativa. Non parliamo, quindi, in astratto di medio-lungo periodo, ma di un orizzonte temporale relativamente breve, nel quale cambieranno le professionalità richieste.

Guardando alle skills tecniche, secondo le nostre analisi, sarà sempre più richiesta la conoscenza dei linguaggi informatici, degli algoritmi e del digitale, mentre nella sfera relazionale/motivazionale avranno un valore sempre maggiore l'autonomia decisionale, la capacità di innovazione dei processi e di adattamento ai cambiamenti. Complessivamente, l'analisi condotta ha delineato i tratti dell'"Office manager", figura che concentra su di sé competenze verticali, specifiche di settore, e trasversali.

L'attività di analisi e progettazione degli Enti attuatori dovrà sempre più tenere conto delle specificità settoriali e delle competenze emergenti, affinché la formazione possa risultare efficace, poiché basata su una logica di "anticipazione".

Come rilevato da Ocse nel rapporto 2019 "Adult learning in Italy: what role for training Funds", Fondoprofessioni presta particolare attenzione all'adeguatezza dell'analisi dei fabbisogni nell'ambito dei piani formativi. In questa direzione vogliamo continuare a muoverci, anche attraverso avvisi tematici

dedicati alle competenze emergenti.

Quali sono le prossime iniziative in cantiere?

Una delle prossime sfide è contribuire a un radicale cambio di paradigma nella formazione continua. Attualmente, la formazione in Italia è ancora troppo ancorata a un apprendimento di "riparazione" o "manutenzione", con scarsa visione strategica e di prospettiva. Intendiamo fare la nostra parte, pubblicando degli avvisi con risorse integralmente destinate allo sviluppo delle competenze professionali emergenti, individuate nell'ambito delle analisi condotte.

Inoltre, intendiamo pubblicare altri avvisi settoriali, basati sulle esigenze formative diffuse provenienti da alcune Categorie professionali, come ad esempio commercialisti e avvocati.

Siamo in una fase di elaborazione di nuove soluzioni, che ci porterà presto a pubblicare degli avvisi mirati, che rappresenteranno un'esperienza di eccellenza nel panorama della formazione finanziata in Italia.

Questi nuovi avvisi si affiancheranno all'offerta esistente, elevando ulteriormente il contenuto qualitativo delle attività formative finanziate, a beneficio degli studi professionali e delle aziende già aderenti o che intendano iscriversi al nostro Fondo.

Lavoro e Previdenza

Regime speciale e DURF

Appalti e affidamenti, quali regole per ritenute e compensazioni fiscali?

di Pasquale Staropoli - Consulente del lavoro in Reggio Calabria

In materia di appalti, subappalti e affidamenti in genere il decreto Fiscale 2019 ha introdotto importanti novità, prevedendo un regime speciale di deroga nella gestione di ritenute e compensazioni fiscali. Del controllo di questi adempimenti speciali che vengono imposti in capo agli appaltatori sono onerati i committenti, fatti carico di specifici adempimenti a pena di sanzioni pecuniarie. Qual è l'ambito applicativo delle nuove norme e quando, invece è applicabile il regime ordinario per quei soggetti che possono sottrarsi a questi nuovi adempimenti, in assenza dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla legge o perché ricorrono le condizioni per richiedere ed ottenere il DURF?

Il tema del presente articolo sarà trattato in uno dei prossimi numeri di **Guida alle Paghe**, il mensile diretto da **Massimo Brisciani**, dedicato ai professionisti e alle aziende che si misurano quotidianamente con

l'elaborazione della **busta paga** e gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

Wolters Kluwer

Guida alle paghe

Il mensile per l'elaborazione della busta paga e i relativi adempimenti amministrativi

- Ricca di esemplificazioni pratiche, tabelle retributive, contributive e fiscali, schede dei Ccnl
- Con le indispensabili Guide operative e Scadenze contrattuali

SCOPRI L'OFFERTA

L'art. 17-*bis* del d.lgs. n. 241/97, inserito con il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/219, ha introdotto importanti **novità** in materia di **appalti, subappalti e affidamenti** in genere, prevedendo un **regime speciale** di deroga nella gestione di **ritenute e compensazioni**.

Leggi anche: Appalti e responsabilità fiscale dei committenti: in aumento oneri e costi

Le prime devono avvenire in maniera distinta per ogni singola azienda, le seconde sono **vietate**. Del controllo di questi **adempimenti speciali** che vengono imposti in capo agli appaltatori sono onerati i **committenti**, fatti carico di specifici adempimenti, a pena di **sanzioni pecuniarie**. Considerata l'eccezionalità del regime, degli adempimenti richiesti, le conseguenze in caso di

violazione, è prioritario accompagnare alla ricognizione del regime premesso, l'individuazione quanto più possibile puntuale dei confini dell'**ambito applicativo**, così da confermare invece il **regime ordinario** per quei soggetti che possono sottrarsi a questi nuovi adempimenti, perché non sussiste qualcuno dei **requisiti soggettivi** o **oggettivi** previsti dalla legge, o perché ricorrono le condizioni per richiedere ed ottenere l'apposita **certificazione** in tal senso, il cosiddetto **"DURF"**, acronimo mutuato dal documento unico di regolarità contributiva previsto per certificare l'esatto adempimento di quegli obblighi.

Appalti e ritenute fiscali: i divieti

Come premesso, l'applicazione dell'art. 17-*bis* del d.lgs. n. 241/97 sconvolge due punti fermi dei

procedimenti dichiarativi in materia di dichiarazione delle ritenute fiscali: **unicità e compensazione**.

Entrambe sono vietate: la compensazione senza alternative, l'unicità è sostituita dall'obbligo di provvedere a distinti modelli F24 per ogni singolo committente.

Obblighi dichiarativi e sanzioni

Dichiarazioni distinte alle quali si accompagna l'obbligo di produrre un elenco nominativo dei lavoratori, con dettagliate indicazioni circa le ore di utilizzazione, le retribuzioni, le ritenute conseguentemente operate. Questa copiosa produzione documentale deve essere obbligatoriamente messa a disposizione del **committente**, che è a sua volta **onerato** della **richiesta**, a pena di pesanti sanzioni pecuniarie per entrambe le parti.

Sanzioni alle quali si accompagna, per gli appaltatori, subappaltatori, affidatari inadempienti, l'impossibilità di percepire quanto a loro altrimenti dovuto per l'esecuzione dell'appalto. **Pagamento** il cui **divieto** è espressamente rivolto al committente, sempre a pena delle sanzioni predette.

Ambito applicativo ampio

L'ambito applicativo di un regime così rigoroso (e per molti aspetti complesso) riguarda come detto, oltre che gli appalti, affidamenti, etc., qualsiasi tipo di rapporto negoziale *comunque denominato*, come previsto dalla legge, a testimoniare come all'impegno del legislatore nel **combattere l'evasione delle ritenute** con compensazioni fittizie, corrisponda una formulazione volutamente ampia, per estendere quanto più possibile l'egida della norma, seppure nei limiti della **soglia economica**, individuata in **200.000 euro per anno**, per impresa.

Limiti soggettivi

La natura degli adempimenti conduce ad individuare inoltre i limiti soggettivi dell'applicazione dell'art. 17-bis, che riguarda evidentemente i **sostituti d'imposta**, con i distinguo operati dall'Agenzia delle Entrate (che ad esempio esclude i condomini ed i liberi professionisti), purché fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Manodopera "labour intensive" e beni strumentali del committente

Altro requisito oggettivo per l'applicazione della norma in esame è rappresentato dalle modalità attraverso le quali l'opera oggetto dell'appalto viene realizzata o la fornitura o servizio resi.

Deve trattarsi di gestioni in cui si possa rilevare la prevalenza della manodopera, c.d. *labour intensive*, con un utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente e **presso sue sedi**.

Assenza di uno o più dei requisiti oggettivi o soggettivi

L'insussistenza di qualcuno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla legge esclude l'applicazione del regime e la tenuta quindi ai controlli ed adempimenti previsti in capo ai committenti ed appaltatori.

Il DURF

A prescindere dalla sussistenza dei predetti requisiti, gli interessati possono continuare ad operare secondo il **regime ordinario** se sono in **possesso** del c.d. "DURF", **certificazione** messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate che ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Per richiedere tale attestazione le **aziende** devono dimostrare la **sussistenza**, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti **requisiti**:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Valutazione di regolarità fiscale

Il significato dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del quinto comma, utile alla valutazione di regolarità fiscale, è declinato con l'allegato B del provvedimento n. 54730/2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha specificato che:

- l'esistenza in vita da almeno tre anni si verifica con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni.
- La regolarità degli obblighi dichiarativi si verifica controllando che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.
- I versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per

cento dei ricavi e compensi si verificano con il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti, considerando i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio. Si verifica che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

- Ai fini della verifica dell'assenza debiti non soddisfatti, rilevano esclusivamente i debiti riferiti a imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo

interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

La modulistica predisposta dall'Agenzia delle Entrate (allegato A al provvedimento n. 54730/2020), prevede l'indicazione, in caso di **disconoscimento** della **certificazione**, dei **requisiti mancanti**, con la possibilità per gli interessati di rivolgere istanza all'ufficio che ha emesso il provvedimento negativo, per segnalare eventuali ulteriori dati, la cui considerazione è ritenuta utile ai fini della attestazione della regolarità ed il rilascio del c.d. "DURF" positivo, superando le ragioni ostative alla sua concessione.

Lavoro e Previdenza

Per azienda e lavoratore

Covid-19 e protocolli "Fase 2": come gestire il rapporto di lavoro e le regole sulla sicurezza

di Luciano Racchi, di Maddalena Valli - Avvocati Legalitax, Studio Legale e Tributario

La ripresa delle attività produttive consentite nella cosiddetta "Fase 2", così come la prosecuzione di quelle già prima ammesse, deve rispettare specifici protocolli volti alla tutela e sicurezza della salute: sia dei lavoratori, sia di tutti i soggetti presenti all'interno dell'azienda. Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, quindi, i lavoratori saranno tenuti a nuove regole di comportamento, alla cui violazione potranno conseguire anche sanzioni disciplinari. Inoltre, le imprese saranno tenute comunque al rispetto degli adempimenti previsti in materia di privacy e dovranno quindi integrare le procedure per la conservazione dei dati. Quali sono, in dettaglio, i nuovi obblighi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro per la corretta e sicura ripresa delle attività nella Fase 2?

Ciascuna **impresa**, per poter procedere nella propria attività, è tenuta all'**applicazione** del Protocollo Condiviso in materia di igiene e sicurezza del lavoro del 24 aprile 2020 (un primo rivolto alla generalità dei datori di lavoro; un secondo riguardante i cantieri ed un terzo al settore dei trasporti e della logistica, tutti in pari data) che amplia e maggiormente dettaglia le precedenti regole e raccomandazioni, che sono destinate, salve implementazioni, a produrre certamente **effetti** anche **dopo il 17 maggio**.

Va immediatamente osservato che la **mancata o insufficiente adozione**, da parte di ciascuna impresa, delle disposizioni volte al contenimento delle possibilità di contagio che il Protocollo prevede a tutela della salute dei lavoratori dipendenti e di altri soggetti interessati alla vita aziendale (quali i fornitori), comporta l'immediata **sospensione dell'attività produttiva**, oltre alle eventuale **responsabilità risarcitoria** nei confronti di dipendenti e terzi in caso di danno alla salute etiologicamente connesso.

Il Protocollo, anche sulla scorta delle Disposizioni Tecniche emanate dall'INAL il 23 aprile 2020, interviene a regolamentare gli ambiti generali in tema di **informazione** dettagliata e **formazione** ai lavoratori, le modalità di **ingresso ed uscita** dai luoghi di lavoro, di soggiorno nei **luoghi comuni** di lavoro e di ristoro e quindi le regole che assicurino il **distanziamento sociale**, fino alla rimodulazione, se necessario, degli **orari di lavoro**, la sorveglianza sanitaria e, naturalmente, l'adozione da parte dei lavoratori dei **dispositivi di protezione individuale**.

Nuove regole e possibili sanzioni disciplinari

Naturalmente, la virtuosa azione dell'imprenditore che intende salvaguardare la salute altrui ed insieme la propria ripresa economica, non può prescindere dalla **collaborazione** (tra altri) dei propri dipendenti, così come d'altronde accade in ogni altro aspetto

dell'organizzazione di impresa e del lavoro, nella quale il lavoratore dipendente è sempre co-protagonista.

Ne consegue che, una volta che il datore di lavoro abbia provveduto alla informazione e alla formazione in ordine alle disposizioni Protocollari, riveste certamente **rilievo disciplinare** (art. 2016 cod. civ. e dell'art. 7 della L. n. 300/1970 la **violazione** da parte del **dipendente** delle nuove regole.

A titolo esemplificativo, potrebbe trattarsi dell'obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (ancorché ciò gli impedirà l'ingresso sul luogo di lavoro), la mancata adozione di comportamenti idonei al mantenimento del distanziamento sociale (ove il datore di lavoro abbia provveduto a consentire il distanziamento con idonei strumenti organizzativi), il mancato utilizzo della mascherina protettiva e dei presidi di igienizzazione delle mani, il rifiuto di aderire ad una differente e necessaria organizzazione della turnistica o degli orari di lavoro, eccetera.

Sotto altro aspetto, inoltre, tali violazioni potrebbero risultare rilevanti anche in ambito di **violazione** degli obblighi di **diligenza e fedeltà** (art. 2014 e 2015 cod. civ.) che secondo la giurisprudenza vanno intesi in senso ampio e comprensivo come il dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro.

Va osservato, peraltro ed in via generale, che l'esercizio da parte del datore di lavoro della **sorveglianza** circa l'adozione da parte del dipendente delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro non è una mera facoltà, ma un **obbligo** antico posto dal D.lgs. n.81 /2008 (e ancor prima): l'esercizio del potere disciplinare in questa materia è da sempre considerato corollario necessario del dovere datoriale di sorveglianza, sia in chiave confermativa della serietà degli obblighi imposti al dipendente, sia in tema di esenzione della responsabilità datoriale per infortunio.

Contrattazione collettiva e ruolo suppletivo del datore di lavoro

Tuttavia, l'esperienza professionale insegna che, al di là di clausole generiche sulla rilevanza disciplinare dell'inadempimento del lavoratore "*ad ogni altra obbligazione discendente dal contratto*", la Contrattazione Collettiva - perfino quella dei settori manifatturieri ontologicamente più a rischio di infortunio o malattia professionale - non si è in genere peritata di fare oggetto di specifica previsione, nei propri codici disciplinari, delle infrazioni e delle correlate sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Prudenzialmente quindi, nella situazione emergenziale in cui ora le imprese debbono necessariamente operare, ciascun **datore di lavoro** è opportuno intervenga disponendo un **proprio regolamento aziendale** positivo di norme disciplinari (se possibile di concerto, ma non è a rigore necessario, con la RSU, magari anche in ambito di Comitato per l'applicazione del Protocollo condiviso) che dettagliatamente descrivano i comportamenti dovuti dai lavoratori quali destinatari del Protocollo di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, e, con riguardo a ciascun obbligo, le sanzioni gradatamente applicabili in caso di infrazione, in sintonia sostanziale con la ordinaria progressione delle sanzioni prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. Al codice disciplinare aziendale introdotto con regolamento, dovrà darsi la **massima pubblicità** possibile, rammentando, comunque, l'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, della forma di pubblicità (non suscettibile di equivalenti) della affissione nell'unità produttiva in luogo oggettivamente accessibile a tutti i lavoratori (pena la nullità della sanzione disciplinare)

Trattamento dei dati personali

In questo contesto, merita qualche riflessione anche il trattamento dei dati dei dipendenti ed eventuali **soggetti terzi** interessati alla vita aziendale (quali **fornitori**) che ovviamente dovrà eseguirsi nel rispetto delle disposizioni normative volte al contenimento delle possibilità di contagio da Covid - 19.

Non sarà necessario acquisire alcun particolare consenso da parte dei dipendenti e fornitori, ma occorrerà una opportuna **integrazione** della **informativa** ai dipendenti e visitatori aziendali, ove già presente.

In sua mancanza, sarà necessario redigerla ex novo (ai sensi dell'art. 13 Reg. Eu n. 679/2016 ossia il "GDPR").

Leggi anche Coronavirus nella fase 2: sicurezza in azienda e rispetto della privacy dei lavoratori

Il trattamento dei dati rilevati dovrà avvenire, in ogni caso, tenuto conto anche del principio di "**minimizzazione dei dati**" e quindi dovranno essere trattati solo quei dati effettivamente adeguati, pertinenti e necessari rispetto alle finalità dichiarate e autorizzate dei disposti normativi emergenziali.

Ovviamente, sempre nel rispetto dei limiti 'data retention' indicati nel Protocollo Condiviso in materia di igiene e sicurezza del lavoro del 24 aprile 2020.

A tal fine, sarà necessario verificare ed eventualmente integrare il **Registro dei Trattamenti dei Dati** relativamente ai **flussi** inerenti la gestione della **sicurezza** aziendale nei luoghi di lavoro.

Ove, inoltre, vengano utilizzati software o strumenti in grado di memorizzare ed organizzare i dati in formato elettronico, occorrerà compiere una valutazione finalizzata al rispetto dei **principi privacy by design**, con particolare riguardo alla protezione dei dati, al loro posizionamento ed alla profilazione degli utenti autorizzati.

Si pensi ad esempio ai **dati su server in cloud** o nei data center aziendali.

Tale valutazione dovrà essere effettuata secondo le logiche di **accountability** introdotte dal **GDPR**, considerando il coinvolgimento del **Responsabile della Protezione dei Dati** nominato ai sensi dell'art 37 GDPR (per le aziende che lo abbiano nominato) o del consulente privacy.

E' fondamentale, quindi, attuare le procedure correlate, quali ad esempio istruire il personale, coordinare il management ICT, chi si occupa delle funzioni HR (risorse umane) e Privacy con il 'Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione' istituito nelle aziende.

Lavoro e Previdenza

Verso il Consiglio dei Ministri

Bonus per i professionisti iscritti alla Casse rifinanziato dal decreto Rilancio

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Il decreto Rilancio, all'esame del Preconsiglio dei Ministri di ieri 11 maggio, a latere delle misure sulla cassa integrazione e sui vari bonus di competenza dell'INPS, prevede anche il rinnovo del bonus di 600 euro, già introdotto per il mese di marzo, in favore dei professionisti ordinistici. Il bonus, finanziato con fondi statali, è erogato dalle Casse di Previdenza di rispettiva iscrizione. Come già per l'indennità introdotta dal decreto Cura Italia, sembra che - anche stavolta - l'attuazione della disciplina dovrà comunque passare per un decreto che, peraltro, sarà elaborato "entro 60 giorni", contro i 30 concessi per il bonus di marzo.

Il **decreto Rilancio**, erede del mai adottato "decreto Aprile" la cui emanazione ha subito ritardi, sia per tensioni tra le forze di maggioranza, sia per la necessità di individuare le misure da adottare e le risorse per farvi fronte.

Come già con il decreto Cura Italia, continua a "fare storia a sé" - per ragioni giuridicamente incomprensibili - la gestione delle **indennità per i professionisti ordinistici** iscritti alle relative Casse di previdenza professionale. Per questi lavoratori viene confermato il bonus, con uno stanziamento che sembrerebbe adeguato e non dovrebbe comportare "blocchi" dell'erogazione e rifinanziamenti in corso, come avvenuto per il mese di marzo. D'altra parte, però, sarà necessario attendere il **decreto attuativo** per comprendere **modalità e termini** per la presentazione della domanda, eventuali requisiti aggiuntivi, e le modalità tecniche di erogazione

Bonus per i professionisti ordinistici

L'articolo 44 del decreto "Cura Italia", convertito dalla legge n. 27/2020, ha istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza da erogarsi anche ai professionisti ordinistici iscritti alle relative Casse di previdenza. Per la precisione, il decreto interministeriale attuativo del 28 marzo 2020 aveva destinato 200 dei 300 milioni di euro dello stanziamento di tale Fondo a questi ultimi professionisti, al fine di erogare - per il tramite delle Casse di previdenza di rispettiva iscrizione - un bonus una tantum per il mese di marzo di importo **pari a 600 euro**.

Il decreto attuativo aveva stabilito criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus, da erogarsi a favore dei professionisti che, nell'anno di imposta 2018, avessero dichiarato un **reddito complessivo**:

- non **superiore a 35.000 euro**, se l'attività sia stata limitata dai provvedimenti "anti Covid";
- **tra 35.000 euro e 50.000 euro** per cessazione

dell'attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019).

A seguito di ulteriori precisazioni del decreto Liquidità (D. L. n. 23/2020) il bonus poteva essere richiesto se si era:

- esclusivamente iscritti alla **Cassa previdenziale erogante**;
- **non titolare di pensione**.

L'indennità non concorreva alla formazione del reddito imponibile.

La fruizione del bonus era incompatibile con la fruizione degli altri bonus previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Cosa prevede il decreto Rilancio

Il decreto Rilancio ripropone il precedente bonus agendo in "aggiornamento" della normativa del decreto cura Italia.

Il testo interviene sulla materia in maniera - a dire il vero - "disordinata", inserendo la relativa disciplina in ordine sparso nell'articolato del decreto-

Divieto di cumulo

Implementando le disposizioni del decreto "Cura Italia" che disponevano l'incumulabilità dei bonus (quelli erogati dall'INPS e quello erogato dalle Casse) tra di loro e con la percezione del reddito di cittadinanza, aggiungono che tutti i bonus sono cumulabili con l'**assegno ordinario di invalidità** ex legge 222/84. E' evidente, in proposito, la sperequazione data dal non aver previsto la cumulabilità del bonus dei professionisti con la percezione della pensione di invalidità eventualmente erogata dalla propria Cassa di riferimento, dato che - se la logica è il sostegno all'invalido

- è del tutto irrilevante quale sia la Gestione che eroga la relativa pensione.

Il decreto Rilancio precisa, quindi, che il bonus è incompatibile con i **trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL** e che la percezione del bonus è ostativo alla percezione del contributo a fondo perduto istituito dal medesimo decreto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA. Ne deriva che - quanto a tale ultimo aspetto - per i professionisti che potenzialmente si trovino nelle condizioni per percepire tale ultimo contributo, quando sarà stato pubblicato il decreto attuativo del nuovo bonus, sarà opportuno operare un **raffronto tra le due misure** di sostegno per individuare quella più idonea alla propria condizione economica e professionale.

Stanziamiento

Lo stanziamento destinato alla totalità del "Reddito di ultima istanza" viene incrementato dagli originari 300 milioni (di cui 200 destinati agli iscritti alle Casse) ad 1,2 miliardi di euro. Tuttavia, il termine entro il quale deve essere (comunque) adottato il decreto interministeriale attuativo che - sulla falsariga di quello del 28 marzo - individuerà la quota di risorse da destinare agli iscritti alle Casse oltre che i requisiti di accesso e le modalità di erogazione, passa dagli originari 30 a **60 giorni dall'approvazione del decreto Rilancio**. Il che, evidentemente, non va nella direzione di un celere sostegno a questa categoria di lavoratori.

Quanto agli stanziamenti, rammentiamo che il decreto interministeriale del 30 aprile scorso, aveva già destinato 80 milioni a rifinanziare il bonus per il mese di marzo, dato che i fondi originari si erano già esauriti dopo soli tre giorni dall'apertura del termine per la presentazione delle domande. Quindi, il nuovo stanziamento per il bonus sembra, quantomeno, aver tenuto

conto della reale ampiezza dell'esigenza di sostegno.

Leggi anche Bonus 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse: ripartono i pagamenti <u> </u>

Requisiti

Una delle prime bozze del decreto Rilancio conteneva un articolo ad hoc sulla "nuova indennità" di cui all'articolo 44 del decreto Cura Italia come rifinanziata, nel quale ci si limitava a precisare che i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) titolari di pensione.

Si disponeva, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 34 del D. L. 23/2020, secondo la quale il bonus non può essere richiesto da chi non fosse **iscritto in via esclusiva ad una Cassa di previdenza**.

Anche se, di fatto, tale limitazione nella maggior parte dei casi rientra - tra le righe - data l'incompatibilità con i rapporti di lavoro dipendente. Questa disposizione modificativo-integrativa dell'art. 44 del decreto "Cura Italia" è venuta meno nella stesura finale del decreto Rilancio, quindi - per un verso - è certo che sono state stanziati risorse molto maggiori del passato (1,2 miliardi contro i precedenti 300 milioni, per il reddito di ultima istanza ma - per altro verso - finché non sarà stato adottato il **decreto interministeriale attuativo** (entro i prossimi due mesi), non sarà dato sapere come, a quali soggetti, ed in virtù del possesso di quali requisiti, i professionisti ordinistici iscritti alle Casse professionali potranno beneficiare di un sostegno al reddito erogato - con molta maggior semplicità - ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. INPS.

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Sicurezza Covid-19: quale ruolo per il sindacato in azienda

Arriva l'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del lavoro dell'11 maggio 2020 sul 'Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro', condiviso fra il Governo e le parti sociali, il quale prevede la costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza. Ai Consulenti del lavoro appare indiscutibile che tale circostanza non muta gli equilibri rispetto alla ripartizione di diritti e oneri delle scelte aziendali, che rimangono in capo al datore di lavoro, così come non introducono nuove fattispecie di obbligatorietà della costituzione di rappresentanze sindacali aziendali.

Il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso fra il Governo e le parti sociali, prevede la costituzione in azienda di 'un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza'. Nell'approfondimento dell'11 maggio 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro chiarisce e motiva il citato Protocollo, il quale non può in ogni caso mutare gli equilibri rispetto alla ripartizione di diritti e oneri delle scelte aziendali, che rimangono in capo al datore di lavoro; così come non introduce nuove fattispecie di obbligatorietà della costituzione di rappresentanze sindacali aziendali.

Il Protocollo non muta l'assetto tradizionale in tema di individuazione delle **responsabilità datoriali** in materia di sicurezza e, dunque, neppure la titolarità nella determinazione delle misure da adottare. Non discende alcuna gestione condivisa delle **misure di sicurezza**, le cui decisioni rimangono saldamente in capo al datore di lavoro e, soprattutto, dalla circostanza della previsione di questi strumenti di ampliamento delle misure di consultazione e condivisione con i lavoratori non discende alcuna automaticità riferibile ad un coinvolgimento necessario, immediato e diretto in azienda delle **organizzazioni sindacali**, laddove di fatto non presenti perché non ne sussistono i requisiti di legge. Si prevede infatti la possibilità, laddove per la

particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, di istituire un '**Comitato Territoriale**' composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento dei **Responsabili dei lavoratori alla Sicurezza** Territoriale e dei rappresentanti delle parti sociali.

E' prevista inoltre la possibilità ulteriore di costituire a livello territoriale o settoriale dei comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del **COVID-19**.

Si può pertanto assegnare al Protocollo il riconoscimento dell'importante effetto derivante dalla introduzione di un momento di condivisione e promozione del dialogo costruttivo in azienda, annunciatore delle migliori procedure relativamente ad aspetti fondamentali come quello della tutela della salute ma, si esclude che da esso possa intendersi conseguita una malintesa obbligatorietà di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, tale da obbligare la costituzione di loro rappresentanze o riconoscere non meglio specificati ruoli rappresentativi aziendali ad esponenti delle loro segreterie territoriali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 11/05/2020

Lavoro e Previdenza

Confindustria Ceramica, Cgil, Cisl, Uil

Fase 2-Covid19: il protocollo per le imprese del settore ceramica

Il 10 aprile scorso, Confindustria Ceramica e Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil si sono incontrate in modalità telematica per assumere orientamenti comuni sulle misure da adottare negli ambienti di lavoro, attraverso la realizzazione di un protocollo congiunto, nella prospettiva di coniugare la ripresa delle attività produttive con la fondamentale necessità di garantire adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Con la presente intesa, le parti intendono rafforzare ulteriormente il valore e la diffusione tra le imprese e i lavoratori del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19

negli ambienti di lavoro promosso dal Governo.

A seguito dell'emanazione del 'Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro' promosso dal Governo, il quale si propone pertanto l'obiettivo di coniugare la prossima ripresa delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, **Confindustria Ceramica e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil**, in qualità di parti stipulanti il CCNL per gli addetti all'**industria** delle piastrelle di **ceramica**, di ceramica sanitaria, dei materiali refrattari, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grés, si sono incontrate in modalità telematica per assumere orientamenti comuni sulle misure da adottare negli ambienti di lavoro, nella prospettiva di coniugare la ripresa delle attività produttive con la fondamentale necessità di garantire ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

Fatto salvo ogni obbligo già previsto o di prossima emanazione da parte delle Autorità di Governo (Nazionale e/o Regionale) e delle Istituzioni Sanitarie, le parti concordano di raccomandare l'adozione delle seguenti **misure anti-contagio nei luoghi di lavoro**:

- ricercare il confronto preventivo sulle modalità della ripresa dell'attività produttiva con le rappresentanze sindacali unitarie presenti nei luoghi di lavoro e/o le OO.SS territoriali;
- valutare la possibilità di stipulare assicurazioni per covid-19 a tutte le maestranze;
- incentivare il lavoro agile per tutte le categorie di lavoratori la cui prestazione possa essere svolta attraverso tale modalità;
- proseguire nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali per tutto il personale la cui prestazione non sia pienamente esigibile nella fase di graduale ripresa delle attività produttive; previamente consentire per tale categoria di lavoratori, su base volontaria, l'utilizzo delle ferie e dei permessi maturati alla data del 31 marzo 2020 al fine di evitare abbattimenti retributivi rilevanti;
- verificare la possibilità di organizzare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti;
- organizzare l'accesso ai locali produttivi e la prestazione lavorativa nel rispetto delle misure di distanziamento raccomandate, almeno 1 metro;
- prestare particolare attenzione, con il coinvolgimento del medico competente aziendale, all'organizzazione delle condizioni di lavoro delle persone affette da patologie croniche ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita;

- contingentare l'accesso agli spazi comuni con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi;
- garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con idonei detergenti igienizzanti, degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
- limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno del sito aziendale;
- privilegiare il collegamento a distanza per l'effettuazione di incontri e riunioni;
- favorire, dove possibile, orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
- tenere aggiornata la documentazione addizionale al **DVR** dedicata alle misure di contenimento del COVID-19; proseguire nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori, secondo le indicazioni del medico competente;
- prevedere punti in cui posizionare gel di **sanificazione** e verificare la possibilità di fornire le **mascherine protettive** conformi alle indicazioni di legge e delle Istituzioni Sanitarie a tutti i lavoratori anche laddove siano garantite le misure di **distanziamento**;
- incrementare la cartellonistica informativa sulle opportune misure comportamentali ed igieniche e vigilare sul loro rispetto da parte di tutti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Confindustria Ceramica, Cgil, Cisl, Uil, Protocollo Nazionale 11/05/2020

Lavoro e Previdenza

Confindustria Marmomacchine, Cgil, Cisl, Uil

Fase 2-Covid19: il protocollo per le imprese del settore lapideo

Il 16 aprile 2020, Confindustria Marmomacchine, Anepla e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, si sono incontrate in modalità telematica per stabilire orientamenti comuni in merito alle misure da adottare negli ambienti di lavoro, nella prospettiva di coniugare la ripresa delle attività produttive del settore industriale dell'escavazione e lavorazione marmo, pietre ornamentali, lapidei e affini, con la fondamentale necessità di garantire ai lavoratori adeguati livelli di protezione, sicurezza e serenità lavorativa. Con la presente intesa, le parti intendono rafforzare la divulgazione, tra le imprese e i lavoratori, di come il COVID-19 rappresenti un rischio biologico generico, per il quale occorre

adottare misure uguali per tutta la popolazione aziendale. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione, seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. E' essenziale la cura dei comportamenti positivi dei singoli addetti che potranno essere indirizzati mediante un'intensificazione della cartellonistica informativa e con altri idonei strumenti nonché con rinnovata responsabilizzazione dei RLS, RSU, RSA e RLST e OO.SS. territoriali.

A seguito dell'emanazione del 'Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro' promosso dal Governo, il quale si propone pertanto l'obiettivo di coniugare la prossima ripresa delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, **Confindustria Marmomacchine, Anepla e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil**, in rappresentanza dei lavoratori e delle aziende del **settore industriale dell'escavazione e lavorazione marmo, pietre ornamentali, lapidei e affini**, si sono incontrate in modalità telematica per stabilire orientamenti comuni in merito alle misure da adottare negli ambienti di lavoro, nella prospettiva di coniugare la ripresa delle attività produttive, determinata nelle modalità, tempi e condizioni dal Governo, con la fondamentale necessità di garantire ai lavoratori adeguati livelli di protezione, sicurezza e serenità lavorativa.

Fatto salvo ogni obbligo già previsto o di prossima emanazione da parte delle Autorità di Governo e delle Istituzioni Sanitarie, le parti concordano di adottare le seguenti **misure anti-contagio nei luoghi di lavoro**:

- Promuovere la costituzione di un comitato tecnico/scientifico Nazionale, composto dalle stipulanti Parti nazionali, con il compito di indirizzo e controllo dell'applicazione del presente protocollo e della diffusione delle buone pratiche nel settore;
- compito delle Parti stipulanti sarà anche la valutazione sull'utilizzo delle risorse, già previste dal CCNL, destinate al fondo ALTEA su salute e sicurezza, per attuare un programma specifico di prevenzione che, attraverso la sorveglianza sanitaria, contrasti la diffusione del **Codiv 19**;
- costituire, in ogni Azienda un **Comitato aziendale** che avrà il duplice compito di condividere, e verificare l'applicazione delle misure ivi contenute e di quanto previsto nel presente Protocollo;
- avviare, conseguentemente, presso ogni unità produttiva il confronto sulle modalità della ripresa dell'attività con le rappresentanze sindacali unitarie, RSA, e

le OO.SS. territoriali, RLS e RLST;

- incentivare il lavoro agile per tutte le categorie di lavoratori la cui prestazione possa essere svolta attraverso tale modalità;
- proseguire nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali per tutto il personale, la cui prestazione non sia pienamente esigibile nella fase di graduale ripresa delle attività produttive;
- potranno essere promossi su iniziativa delle OO.SS. i **Comitati Aziendali per la Ripartenza (CAR)** composti pariteticamente da RSU, RLS, Azienda ed esperti esterni che avranno l'obiettivo di analizzare ed elaborare metodi e procedure volte ad un ammodernamento dell'ambiente di lavoro e del modo di lavorare;
- verificare la possibilità di organizzare un piano di turnazione dei lavoratori;
- organizzare l'accesso ai locali produttivi e la prestazione lavorativa nel rispetto delle misure di **distanziamento** raccomandate;
- prestare particolare attenzione con il coinvolgimento e sulla base di indicazioni specifiche predisposte dal medico competente aziendale, all'organizzazione delle condizioni di lavoro delle persone affette da patologie croniche ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita;
- contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- garantire la **sanificazione** periodica da parte di azienda specializzata e la pulizia giornaliera, con idonei detersivi igienizzanti, degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
- agevolare l'areazione dei locali dopo la sanificazione avvenuta o prestare attenzione al necessario riciclo dell'aria;
- limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno del sito aziendale;
- privilegiare il collegamento a distanza per l'effettuazione di incontri e riunioni;
- favorire, dove possibile, orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
- organizzare la possibilità di gestione di una eventuale presenza di una persona sintomatica in azienda;
- tenere aggiornata la documentazione addizionale al **DVR** dedicata alle misure di contenimento del COVID 19 anche nei confronti delle aziende in appalto, sub-appalto e/o fornitori esterni;
- prevedere possibilità di soste per il lavaggio delle mani, posizionare gel di sanificazione e fornire mascherine protettive conformi alle indicazioni di legge e delle Istituzioni Sanitarie a tutti i lavoratori;
- informare i lavoratori delle disposizioni date dal DPCM e dal Protocollo mediante diffusione del

materiale informativo predisposto dal Comitato mediante l'affissione della stessa documentazione in bacheca con particolare attenzione ai comportamenti da adottare nel caso si ravveda il sospetto di contagio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Confindustria Marmomacchine, Cgil, Cisl, Uil,
Protocollo Nazionale 11/05/2020

Bilancio

Dall'Accademia Romana di Ragioneria

Chiusura dei bilancio: continuità aziendale e regole a seguito delle disposizioni emergenziali

L'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 7/2020 dal titolo **Chiusura dei bilanci, le imposte, le scritture contabili, la continuità aziendale e le regole per l'approvazione dei bilanci delle società di capitali a seguito delle disposizioni emergenziali "Anti Crisi"**. Nella Nota operativa sono indicate, molto sinteticamente, le principali operazioni di chiusura del bilancio d'esercizio delle società di capitali e le disposizioni fiscali necessarie per il calcolo delle imposte con le relative scritture contabili. Sono evidenziate inoltre, le disposizioni previste dal legislatore per evitare la chiusura delle attività delle imprese a causa della perdita della continuità aziendale dovuta dall'impatto negativo sull'economia da parte di COVID-19.

L'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 7/2020 avente ad oggetto **"Chiusura dei bilanci, le imposte, le scritture contabili, la continuità aziendale e le regole per l'approvazione dei bilanci delle società di capitali a seguito delle disposizioni emergenziali "Anti Crisi"**.

La Nota Operativa evidenzia sinteticamente le principali **operazioni di chiusura del bilancio d'esercizio** delle società di capitali e le disposizioni fiscali necessarie per il calcolo delle imposte con le connesse scritture contabili.

Le operazioni di chiusura del bilancio

Il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile è il **reddito civilistico** che deriva dall'applicazione delle norme del Libro V del Codice civile (artt. 2423 e seguenti), delle regole previste dai Principi Contabili Nazionali "OIC" e Internazionali "IAS/IFRS".

A tale reddito, necessario per conoscere la situazione finanziaria ed economica delle società, devono essere applicate le **variazioni in aumento e/o diminuzione e le rettifiche extracontabili** previste dalla normativa fiscale, con particolare riferimento alle regole contenute nel TUIR, D.P.R. 917/1986 (IRES) e del D. Lgs. 446/1947 (IRAP) per determinare il **reddito fiscale**.

Il reddito civilistico, generalmente, **non coincide** con quello fiscale e per arrivare al **reddito fiscale tassabile** e, quindi, al calcolo delle imposte delle società e la rilevazione di esse in bilancio, sarà necessario dunque

completare tutte le scritture contabili.

Le **operazioni da effettuare**, per giungere alla formazione del bilancio di esercizio e alla determinazione del risultato economico sono, sinteticamente, le seguenti:

- **scritture di rettifiche ed assestamento**: trasformazione dei dati rilevati secondo la loro manifestazione numeraria, in valori imputati secondo il criterio di competenza;

- **rilevazione delle rimanenze finali**: il valore dei prodotti destinati alla vendita o alla produzione di beni e servizi che, alla fine dell'esercizio, risultano ancora invenduti o non trasformati/lavorati, deve essere stornato dal Conto economico e rinviato al futuro esercizio (sono classificabili tra le scritture di rettifica). Allo stesso modo vanno rilevate le rimanenze di lavoro in corso di durata annuale o ultrannuale;

- **bilancio di verifica**: controllo generale delle movimentazioni e dei saldi dei vari conti accessi nell'esercizio per verificare la regolare imputazione;

- **rilevazione delle imposte dell'esercizio**: determinazione delle imposte d'esercizio (IRES/IRAP) e relativa rilevazione, al fine di determinare l'utile o la perdita di esercizio;

- **chiusura di tutti i conti aperti**: riepilogo dei conti di reddito i cui valori sono di competenza dell'esercizio, al Conto economico;

- **determinazione del risultato economico** (utile o perdita);

- **formazione dello Stato Patrimoniale**: chiusura dei conti accessi agli elementi patrimoniali che restano aperti dopo aver determinato l'utile o la perdita d'esercizio;

- **redazione del bilancio d'esercizio**.

E' evidente che le società, ai fini del calcolo dell'imposta, devono individuare il momento di effettuazione delle operazioni ai fini dell'imposizione diretta, in quanto è questo il momento che determina la **competenza** di un costo o di un ricavo ad un periodo di imposta piuttosto che ad un altro.

La nota operativa specifica le principali imposte (Imposte dirette) cui sono soggette le società di capitali ossia:

- l'imposta sul Reddito delle Società (**IRES**);

- l'imposta Regionale sulle Attività Produttive (**IRAP**);

chiarendo che la normativa fiscale italiana mostra una notevole stratificazione di interventi normativi, pertanto e che quindi è opportuno sempre fare riferimento a quella applicabile nello specifico anno d'imposta cui si redige il bilancio di esercizio. Nel dettaglio sono indicate le modalità per giungere quindi alla loro determinazione.

Gli effetti del coronavirus sul bilancio

La nota operativa illustra infine le disposizioni previste dal legislatore per evitare la chiusura delle attività delle imprese a causa della **perdita della continuità aziendale** dovuta dall'impatto negativo sull'economia da parte di COVID-19.

Nella redazione del bilancio occorre valutare la capacità dell'impresa di continuare a costituire un **complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito, per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Quando vi sono significative incertezze, la Nota Integrativa deve riportare chiaramente le **"informazioni relative ai fattori di rischio**, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale" (OIC 11). Nel momento in cui non siano state ancora accertate le cause di scioglimento dell'impresa, la valutazione delle voci continuerà ad essere effettuata **nella prospettiva della continuazione**, ma tenendo conto del limitato orizzonte temporale e, la Nota Integrativa dovrà descrivere tale circostanza e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

Il **decreto "Cura Italia"**, a seguito delle difficoltà economiche finanziarie che le imprese si trovano ad affrontare, ha previsto la possibilità di rinviare l'approvazione dei bilanci nel più ampio **termine di 180 giorni per "speciali ragioni"**. Le disposizioni previste dal decreto si applicano a decorrere dal 9 aprile 2020 (giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 23/2020), e si applicano in riferimento al bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e al bilancio chiuso entro il 23 febbraio 2020, anche se non ancora approvato.

Il **decreto "Liquidità"** ha inoltre precisato che dal 9 aprile, sino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le norme di cui agli articoli: 2446, commi 2 e 3, e 2482-bis, commi 4 e 6, c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite superiori al terzo del capitale sociale. La disciplina di favore si applica con esclusivo riferimento alle "fattispecie" verificatesi nel corso di esercizi chiusi entro il suddetto termine finale. Si tratta infatti di una sospensione legata alla situazione di emergenza così che, una volta raggiunto il termine finale del 31 dicembre 2020 il regime ordinario codicistico tornerà ad applicarsi.

L'Accademia Romana di Ragioneria ritiene che la crisi delle imprese, prodotta da Coronavirus, comporterà **gravi problemi di liquidità** alle imprese e un **impatto negativo i sui bilanci per gli anni 2020 e 2021**, con il

rischio di chiusura o fallimento delle stesse.

Le misure predisposte dal Governo non sono sufficienti ad evitare la forte crisi che le imprese stanno subendo e che subiranno per almeno i prossimi due anni. Al fine di evitare anche la spietata concorrenza tra gli Stati e Italia, è auspicabile **l'armonizzazione del sistema fiscale in Europa** e la modifica del Processo Tributario così come **l'eliminazione dell'IRAP** e non dei soli acconti come proposto.

Sarebbe anche auspicabile l'accoglimento della proposta del CNDCEC che, in audizione alla Commissione Finanze e Attività Produttive della Camera, sul D.L. 23/2020, ha chiesto di emettere:

- una norma ad hoc, per evitare la dichiarazione di fallimento delle Imprese, fino al 1° settembre 2021, se lo stato di insolvenza è legato alla crisi sanitaria,
- una norma che esenti da responsabilità gli amministratori e sindaci in relazione ai danni derivanti dalla pandemia sulle società.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Decreto Liquidità

Fondo PMI: garanzie estese anche alle grandi imprese. A quali condizioni?

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

L'apertura del Fondo per le piccole e medie imprese anche alle Mid Cap, fino a 499 dipendenti, può far rientrare tra i potenziali beneficiari delle garanzie, previste dal decreto Liquidità, anche molte grandi imprese. La definizione di Mid Cap non prende infatti in considerazione le imprese collegate e/o associate, come invece avviene per determinare la dimensione di piccole e media impresa. Ne consegue che una grande impresa che conta 1.900 dipendenti a livello di gruppo, ma ripartiti in parti uguali su quattro società diverse, rientra nella classificazione di Mid Cap per tutte e quattro le società che, pertanto, possono attingere alla copertura gratuita del fondo di garanzia fino a 5 milioni di euro.

Anche alcune **grandi imprese** possono attingere alle risorse del **Fondo di garanzia PMI**. Già da prescrizione normativa, il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha aperto alle imprese cosiddette Mid Cap, ossia le imprese fino a 499 dipendenti.

Avendo oltre 250 dipendenti, il limite massimo ammesso dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, queste imprese non rientrano già più nella classificazione di piccola e media impresa. Oltre a questo, il modulo di accesso alla garanzia, messo a disposizione dal gestore del fondo, ha precisato che, per stabilire se un'impresa rientra o meno tra le Mid Cap, "nel computo del numero dei dipendenti non si deve tener conto di eventuali imprese collegate e/o associate".

Ne consegue che una grande impresa che, ad **esempio**, conta 1.900 dipendenti a livello di gruppo, ma ripartiti in parti uguali su quattro società diverse, rientra nella classificazione di Mid Cap per tutte e quattro le società che, pertanto, possono attingere alla copertura gratuita del fondo di garanzia fino a 5 milioni di euro. Questo perché **non si applicano** né il concetto di **impresa unica** né le definizioni di **imprese collegate** e/o associate.

Leggi anche:

- Fondo PMI: al via le garanzie per finanziamenti superiori a 25.000 euro
- Liquidità alle imprese: l'intervento del professionista può agevolare la concessione

Soglie dimensionali

L'accesso al Fondo di garanzia PMI, come intuibile anche dalla denominazione, è sempre stato generalmente consentito alle microimprese, piccole imprese e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo.

La normativa di riferimento è costituita dalla Raccomandazione della Commissione Europea

2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005.

In particolare, sono definite **medie imprese** le aziende che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Sono, invece, definite **piccole imprese** le aziende che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Infine, sono considerate **microimprese**: le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

L'**ultima categoria** che è stata recentemente introdotta, rimettendo in gioco una parte di grandi imprese, è quella delle imprese "**Mid Cap**", intese come le imprese, diverse dalle PMI, che hanno meno di 500 dipendenti, considerando che nel computo del numero dei dipendenti non si deve tener conto di eventuali imprese collegate e/o associate.

Definizione di impresa unica

Nel determinare se una grande impresa è identificabile anche come Mid Cap, non va tenuto conto nemmeno del concesso di impresa unica, definito nell'ambito dell'accesso agli aiuti in regime "de minimis". Per impresa unica, in particolare, è inteso l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la **maggioranza dei diritti di voto** degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la

maggioranza dei membri **del consiglio di amministrazione**, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'**influenza dominante** su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Calcolo degli occupati

L'importante precisazione nel circoscrivere il perimetro delle Mid Cap riguarda l'accantonamento del concetto di imprese collegate e/o associate. Utilizzato nel definire i requisiti dimensionali delle imprese, comporta che le **connessioni societarie**, sia **dirette** che **indirette**, determinino la necessità di aggregare i dati delle varie imprese, inclusa la media dei dipendenti, con il risultato che, ad esempio, anche un'impresa con un solo dipendente potrebbe essere classificata come "grande impresa" laddove nella sua compagine sociale figurasse una multinazionale con percentuali significative di partecipazione.

Questa ipotetica impresa con un solo dipendente, tuttavia, può considerarsi anche una Mid Cap e, quindi, sfruttare l'accesso al fondo di garanzia. In particolare, per effettuare il calcolo, è previsto che il numero degli occupati corrisponda al numero di **unità-lavorative-anno** (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Il periodo da prendere in considerazione è quello dell'ultimo **esercizio contabile chiuso** ed approvato.

Imprese collegate e associate

La normativa sulla dimensione d'impresa prevede che le imprese siano considerate autonome, associate o collegate, fattispecie che non rileva invece per la definizione di Mid Cap. In particolare, sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti

sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un **contratto** o di una **clausola statutaria**, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la **maggioranza dei diritti di voto**.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal **bilancio consolidato**. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese.

Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione.

Sono invece considerate **associate** le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il **25%** o più del **capitale** o dei **diritti di voto** di un'altra impresa.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di **partecipazioni incrociate** si applica la percentuale più elevata.

Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. Sono, infine, considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate in base a quanto sopra.

Finanziamenti

Verso il Consiglio dei Ministri

Bonus vacanze e tax credit per il settore turistico: a chi spettano e come funzioneranno

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Il Governo, con il decreto Rilancio, ha previsto un pacchetto di misure a sostegno del settore turistico travolto dall'emergenza economica e sanitaria del Coronavirus. E' infatti allo studio un credito per un importo pari a 500 euro per ogni nucleo familiare, con un reddito ISEE non superiore a 50.000 euro, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. In arrivo anche contributi in favore delle imprese turistiche, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, per il sostegno economico a concorso delle spese di sanificazione degli ambienti, nonché un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo anche destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico.

Per cercare di favorire la ripresa dei flussi turistici nazionali in un periodo martoriato dall'emergenza **COVID-19**, con il **decreto Rilancio** sono in arrivo poderose misure per gli operatori del settore e per la promozione turistica in Italia.

Leggi anche Decreto Rilancio: contributi a fondo perduto ma non per tutti

Bonus vacanze

Previsto, infatti, un **credito** per il periodo d'imposta 2020 in favore dei nuclei familiari con un **reddito ISEE non superiore a 50.000 euro** per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. Dalle prime bozze in circolazione del nuovo provvedimento, si apprende che il credito in questione sarà utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per un importo pari a **500 euro** per ogni nucleo familiare. La misura del credito decrescerà a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Sotto il profilo operativo, il credito sarà fruibile nella misura del **80 per cento** in forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta e per il restante **20 per cento** in forma di **detrazione di imposta** in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza, le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, il totale del corrispettivo deve essere documentato da **fattura elettronica** o **documento commerciale**, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito, mentre il pagamento del servizio deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

A definire il perimetro dei nuclei familiari a cui spetterà il bonus, nonché le modalità tecniche di rimborso dello sconto sul corrispettivo dovuto ai fornitori dei servizi, sarà un provvedimento delle Entrate.

Lo sconto, rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione F24**, ma con ulteriore facoltà di **cessione ai propri fornitori** di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari costituendo così una vera e propria iniezione di liquidità.

Contributi per aziende termali e stabilimenti balneari

In arrivo anche contributi in favore delle imprese turistico-ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, con la previsione di un sostegno economico a concorso nelle **spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Sarà ancora un decreto attuativo (in questo caso del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo) a stabilire modalità e condizioni per l'accesso ai contributi e gli stessi saranno cumulabili, nel limite dei costi sostenuti, con altre agevolazioni per le medesime spese.

Bonus affitti

Il decreto Rilancio propone anche altri importanti incentivi fiscali per il settore turistico nel più ampio ambito delle misure generali.

Infatti, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è prevista l'istituzione di un **credito d'imposta** nella misura del **60 per cento** dell'ammontare mensile del **canone di locazione di immobili** a uso non abitativo anche destinati allo svolgimento

di attività di interesse turistico (oltre che industriale, commerciale, artigianale, agricola, o all'esercizio abituale e professionale).

Ad eccezione delle strutture alberghiere, alle quali il beneficio competerà indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito spetterà solo ai soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente mentre, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle predette attività, il credito spetterà nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta, che sarà commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio**, è che i soggetti

locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nei predetti mesi del 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.

Il credito può essere usato esclusivamente in compensazione F24 e solo successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Interessante evidenziare che, in luogo dell'utilizzo diretto, il beneficiario potrà optare per la **cessione del credito d'imposta** al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le modalità attuative delle disposizioni saranno definite con provvedimento delle Entrate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Finanziamenti

Invitalia

Impresa Sicura: boom di richieste

Dopo circa due ore dall'apertura dello sportello per la prenotazione del rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le risorse messe a disposizione dal bando risultavano già esaurite. Alle 9,42 erano 110.749 le domande presentate per oltre un miliardo di euro di richieste di rimborsi, a fronte di una dotazione complessiva di 50 milioni di euro.

Con un comunicato stampa dell'11 maggio Invitalia informa che dopo appena un minuto dall'apertura dello sportello per la prenotazione del rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avvenuta alle 9:00 come previsto, erano già state effettuate 59.025 richieste di prenotazione da parte di 42.753 imprese per un importo di 498.841.142 euro.

Dopo undici minuti le prenotazioni erano diventate 91mila. Alle 9,42 erano 110.749 per oltre un miliardo di euro di richieste di rimborsi, a fronte di una dotazione complessiva di 50 milioni di euro.

La piattaforma progettata da Invitalia per la presentazione delle domande, nonostante lo straordinario afflusso di utenti, con oltre 600mila contatti, non ha presentato alcun genere di disservizio, operando sempre in continuità e su una piattaforma distinta dal portale di Invitalia (www.invitalia.it). Solo per qualche minuto vi è stata la congestione del portale.

Il sito di Invitalia ha solo offerto ai cittadini e alle imprese le informazioni sull'incentivo e non ha alcun modo interferito con l'operatività della piattaforma di Impresa Sicura.

Dopo questa prima fase si passerà alla fase 2 con la pubblicazione, sul sito di Invitalia l'elenco, **in ordine cronologico di arrivo**, delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso.

Successivamente, le imprese ammesse potranno compilare la domanda **dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell'11 giugno 2020** sempre attraverso procedura informatica.

I rimborsi saranno effettuati entro il **mese di giugno**.

A cura della Redazione

Finanziamenti

FNC - CNDCEC

Attività internazionale: intesa raggiunta sull'utilizzo del MES

L'Eurogruppo ha trovato un'intesa definitiva sull'utilizzo del Mes che sarà attivo a partire dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2022 per l'erogazione di prestiti per finanziare le spese sanitarie della pandemia. Tra le altre notizie riportate nell'informativa periodica sulle attività internazionali, pubblicata dalla Fondazione e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, emergono: la previsione di recessione senza precedenti della Commissione europea, che coinvolge tutta la zona euro, con ricadute socio-economiche serie anche livello globale e il varo, da parte del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, di nuove misure a sostegno della liquidità.

La Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato l'11 maggio 2020, l'informativa periodica **"Covid 19: International update n. 7"** per un aggiornamento sulle novità, gli sviluppi e sulle diverse misure adottate dalle istituzioni internazionali per contrastare l'emergenza coronavirus.

Il sostegno nell'ambito della crisi pandemica dell'Eurogruppo

Nella riunione dell'8 maggio 2020, l'Eurogruppo ha trovato un'intesa definitiva **sull'utilizzo del Mes** che sarà attivo a partire **dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2022** per l'erogazione di prestiti per finanziare le spese sanitarie della pandemia.

I criteri di ammissibilità per l'accesso a questa linea di credito sono soddisfatti da tutti gli Stati membri dell'area dell'euro che avranno la possibilità di spendere fino al **2% del PIL** (riferito alla fine del 2019), richiedendo prestiti a tassi agevolati per una durata media massima di 10 anni. In base a tale parametro, l'Italia avrà potrà ottenere prestiti fino a 36 miliardi di euro.

La condizione richiesta per ottenere il prestito è l'esclusivo utilizzo dei per finanziare i costi dell'assistenza sanitaria, della cura e della prevenzione del coronavirus.

Previsioni economiche

Dalle previsioni di primavera pubblicate dalla Commissione europea emerge un quadro di **recessione** senza precedenti che coinvolge tutta la zona euro, con ricadute socio-economiche serie anche livello globale.

A preoccupare maggiormente è la **disomogeneità** tra i vari paesi UE, non soltanto nei termini dell'attuale crisi ma anche della successiva ripresa, una minaccia reale per il mercato unico e per l'area euro che può e deve essere mitigata da una azione europea comune e decisa.

Più liquidità alle banche e tassi di interesse invariati

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha varato nuove misure a **sostegno della liquidità**, ha confermato il costo del denaro sugli attuali minimi e il piano di acquisti per 750 miliardi, annunciando una nuova serie di operazioni di rifinanziamento straordinarie per affrontare l'attuale crisi pandemica.

La lotta contro il riciclaggio di denaro

Infine nell'informativa viene segnalato il piano d'azione presentato dalla Commissione europea per promuovere un'azione coordinata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, volta a garantire, tra gli altri, una maggiore armonizzazione e quindi efficacia delle norme europee in materia.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, Informativa "Covid 19: International update n. 7", 11/05/2020

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.